



Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale

Serie di guide pratiche dell'EASO

Aprile 2018

L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l'uso dei contenuti della presente pubblicazione.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2019

© Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, 2019

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Per utilizzare o riprodurre foto o altro materiale libero da copyright dell'Unione europea, occorre l'autorizzazione diretta del titolare del copyright.

Print ISBN 978-92-9476-163-7 doi:10.2847/862490 BZ-02-18-902-IT-C
PDF ISBN 978-92-9476-110-1 doi:10.2847/32885 BZ-02-18-902-IT-N



Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale

Serie di guide pratiche dell'EASO

Aprile 2018

Sommario

Abbreviazioni.....	5
Introduzione alla guida pratica sui requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale.....	5
LISTE DI CONTROLLO.....	7
ORIENTAMENTI.....	10
Principi generali	11
Quadro normativo: convenzione di Ginevra e direttiva qualifiche.....	11
Circostanze individuali	12
Processo decisionale	12
«Al di fuori del paese di origine»: ambito personale e territoriale	13
Cittadino di un paese terzo	13
Apolide.....	13
L'importanza di determinare il paese d'origine	14
Al di fuori del paese d'origine	15
Status di rifugiato: timore fondato di persecuzione	16
Persecuzione	16
1. L'atto è una violazione sufficientemente grave dei diritti umani, rientrante tra una delle seguenti forme?	17
2. L'atto costituisce una violazione di un diritto umano inderogabile oppure una violazione sufficientemente grave di un altro diritto umano fondamentale?	19
3. Il trattamento può essere considerato la somma di diverse misure il cui impatto eserciterebbe sul richiedente un effetto analogo?	20
Timore fondato	20
Status di rifugiato: motivi di persecuzione	22
Razza	22
Religione	22
Cittadinanza	23
Appartenenza a un determinato gruppo sociale.....	23
Caratteristica comune.....	23
Percezione di una identità distinta	24
Opinioni politiche	25
Nesso/«per motivi di»	25
Protezione sussidiaria	27
Rischio effettivo	27
Danno grave.....	27
Condanna a morte o esecuzione	27
Tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante	28
Tortura	29
Altre forme di pena o trattamento inumano o degradante	29
Minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.	30
Conflitto armato interno o internazionale.....	30
Civili	31
Violenza indiscriminata.....	31
Minaccia grave e individuale	32
Vita o persona.....	33
Nesso (derivante da).....	33

Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d'origine («sur place»)	34
Responsabili della persecuzione o del danno grave	35
Protezione nel paese di origine	36
Soggetti che offrono protezione	36
Qualità della protezione	38
Efficacia	38
Natura permanente	38
Accessibilità	38
Alternativa di protezione interna	39
Sicurezza in una parte del territorio del paese d'origine	39
Accesso a una parte del territorio del paese d'origine	40
Ragionevolezza dell'ipotesi che il richiedente si stabilisca in una parte del territorio del paese di origine	40
Non volontà del richiedente di ricorrere alla protezione del paese d'origine.....	41
DIAGRAMMI DI FLUSSO	42
RIFERIMENTI	50
Collegamenti utili	51
Altre risorse.....	51
Riferimenti giuridici e giurisprudenza pertinente	51
Principi generali	51
Ambito di applicazione personale e territoriale	52
Status di rifugiato: timore fondato di persecuzione	52
Motivi di persecuzione: razza	53
Motivi di persecuzione: religione.....	54
Motivi di persecuzione: nazionalità	54
Motivi di persecuzione: appartenenza ad un determinato gruppo sociale.....	54
Motivi di persecuzione: opinioni politiche.....	55
Nesso (per motivi di).....	55
Protezione sussidiaria: rischio effettivo di danno grave	55
Protezione sussidiaria: condanna a morte o esecuzione.....	56
Protezione sussidiaria: tortura o altra forma di pena o trattamento disumano o degradante	56
Protezione sussidiaria: minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.....	57
Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d'origine («sur place»)	57
Responsabili della persecuzione o del danno grave	57
Soggetti che offrono protezione e qualità della protezione	58
Alternativa di protezione interna.....	58

Abbreviazioni

- ✓ **CEDU** — Convenzione europea dei diritti dell'uomo
- ✓ **CGUE** — Corte di giustizia dell'Unione europea
- ✓ **CG** — Convenzione di Ginevra del 1951 e il protocollo relativo allo status dei rifugiati del 1967
- ✓ **CIG** — Corte internazionale di giustizia
- ✓ **Corte EDU** — Corte europea dei diritti dell'uomo
- ✓ **DQ** — Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta
- ✓ **DPA** — Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale

Introduzione alla guida pratica sui requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale

A che scopo è stata creata questa guida? La Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale vuole essere uno strumento pratico atto ad affiancare nel loro lavoro quotidiano i funzionari competenti dell'Unione europea e di altri paesi.

Lo scopo della presente guida pratica è di fornire ausilio nell'esame di ciascuna domanda di protezione internazionale in modo individuale, oggettivo e imparziale, applicando gli stessi criteri giuridici e standard comuni al fine di determinare chi possiede i requisiti per la protezione internazionale.

La base di partenza per questa guida è rappresentata dalle disposizioni giuridiche della convenzione di Ginevra del 1951 e della direttiva Qualifiche (direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta). La guida compie un passo ulteriore e converte tali requisiti giuridici in un documento di orientamento per gli operatori.

Qual è l'ambito di questa guida pratica? Questa guida pratica si incentra sulle condizioni per il riconoscimento della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, in riferimento sia allo status di rifugiato che alla protezione sussidiaria. Il termine «qualifica» è preferito per coerenza con la terminologia utilizzata nella direttiva qualifiche (DQ). Questo termine è inteso equivalente a termini quali «ammissibilità» e «inclusione», usati in altri documenti pertinenti prodotti dall'EASO.

La presente guida è stata elaborata nel contesto dei negoziati in corso su una proposta di regolamento sulle qualifiche. Tuttavia, il suo contenuto è basato sulle disposizioni della direttiva qualifiche e fa riferimento alle stesse. Pertanto, questa guida andrà letta in ogni momento con riguardo a, e in ottemperanza con, le disposizioni corrispondenti del rispettivo strumento giuridico in vigore.


La presente guida esamina i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, mentre non considera questioni di analisi e valutazione fattuale. Per indicazioni su tali questioni, si prega di consultare la [Guida pratica dell'EASO: il colloquio personale](#), in particolare la [Guida pratica dell'EASO: valutazione delle prove](#).

Anche la questione dell'esclusione degli individui ritenuti indegni di protezione internazionale esula dall'ambito della presente guida pratica. Le linee guida al riguardo sono fornite nella *EASO Practical Guide: Exclusion* (Guida pratica dell'EASO: esclusione). Anche l'esclusione e l'attribuzione dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1D della convenzione di Ginevra e dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva qualifiche non sono trattati nei dettagli in questa guida.

Chi dovrebbe utilizzare questa guida? La presente guida è rivolta principalmente ai funzionari che esaminano i casi, agli addetti ai colloqui e ai responsabili delle decisioni operanti nell'ambito delle autorità accertanti nazionali. Inoltre essa può costituire un utile strumento per i responsabili delle politiche, i responsabili del controllo qualità e i consulenti legali nonché per tutti i soggetti interessati al tema dei requisiti per la concessione della protezione internazionale nel contesto dell'Unione europea.

Questa guida mira a soddisfare le necessità dei funzionari addetti ai casi con diversi gradi di esperienza: dai quelli di nuova nomina a quelli con vari anni di esperienza. I suoi livelli e contenuti si prestano a usi diversi in relazione alle necessità dell'utilizzatore.

Come va utilizzata questa guida? La guida pratica è strutturata in quattro livelli che possono essere utilizzati separatamente fra loro o in modo interconnesso.



Oltre a fornire indicazioni strutturate, essa può costituire anche uno strumento di autovalutazione, nonché di controllo della qualità e/o di formazione.

Com'è stata creata questa guida pratica? La guida è stata redatta da esperti degli Stati membri dell'UE+, con il prezioso contributo della Commissione europea e dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). La sua redazione è stata sostenuta e coordinata dall'EASO. Prima di completarla sono stati consultati tutti gli Stati membri UE+.

Com'è collegata questa guida alle normative e alle prassi nazionali? Si tratta di uno strumento d'armonizzazione che rispecchia le norme comuni dedicando, al tempo stesso, sezioni indipendenti a eventuali differenze nazionali per quanto riguarda normativa, orientamenti e prassi.

Ogni autorità nazionale può includere nella guida pratica, negli appositi spazi, elementi pertinenti della normativa e degli orientamenti, al fine di fornire ai propri funzionari competenti un punto di riferimento unico quale guida ai requisiti per la protezione internazionale.

Com'è collegata la presente guida pratica ad altri strumenti di supporto dell'EASO? La missione dell'EASO è quella di sostenere gli Stati membri attraverso, tra l'altro, una formazione comune, una qualità comune e informazioni condivise sui paesi d'origine. Come tutti gli strumenti di sostegno dell'EASO, la *Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale* è basata sugli standard del Sistema europeo comune di asilo (CEAS). Si iscrive nello stesso quadro e dovrebbe essere considerata complementare ad altri strumenti EASO già disponibili. La sua coerenza con tali altri strumenti è stata una priorità, in particolare in relazione ai moduli, strettamente correlati, dei programmi di formazione dell'EASO sull'inclusione e sull'inclusione a livello avanzato. Un altro documento utilizzato per la redazione di questa guida è *Qualification for International Protection (Directive 2011/95/EU) – A Judicial Analysis* [Qualifica di beneficiario di protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE): un'analisi giuridica], prodotta da IARLJ-Europe mediante contratto con l'EASO.

La presente guida pratica è stata redatta secondo la metodologia della matrice di qualità dell'EASO e dovrebbe essere utilizzata insieme agli altri strumenti pratici disponibili: <https://www.easo.europa.eu/practical-tools>

LISTE DI CONTROLLO

- ▶ *Promemoria pratico per il personale che ha già buona conoscenza dell'argomento dei requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale.*
- ▶ *Usare i link per ottenere ulteriori indicazioni su un particolare argomento.*

Principi generali

- Applicare le disposizioni di legge ai dati di fatto riscontrati e ai risultati dell'analisi del rischio.
- Ricordare che i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato devono essere sempre esaminati per primi.
- Ricordare che le esigenze di protezione possono anche sorgere fuori dal paese d'origine («*sur place*»).
- Esaminare ogni caso in modo individuale, obiettivo ed imparziale.

«Al di fuori del paese di origine»: ambito personale e territoriale

- Determinare il paese di cui il richiedente ha la cittadinanza oppure il paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

Status di rifugiato: timore fondato di persecuzione

Persecuzione

Valutare se un particolare trattamento possa configurarsi come persecuzione, considerando all'uopo le seguenti domande.

- L'atto costituisce una violazione dei diritti umani sufficientemente grave, rientrante tra le forme elencate, fra l'altro, all'articolo 9, paragrafo 2, DQ?
- L'atto costituisce una violazione di un diritto umano inderogabile oppure una violazione sufficientemente grave di un altro diritto umano fondamentale?
- Il trattamento può essere considerato la somma di diverse misure il cui impatto eserciterebbe sul richiedente un effetto analogo?

Timore fondato

- Valutare se il richiedente nutre un timore fondato.
 - Considerare tutti i dati di fatto accertati e stabilire se in passato il richiedente abbia subito o sia stato minacciato di persecuzione.
 - Se consentito dalla prassi nazionale, considerare se la passata persecuzione sia stata così atroce che il danno inflitto, anche se non sarebbe ripetuto, sia da ritenersi continuo.
 - Analizzare se la soglia del «timore fondato» sia raggiunta (grado ragionevole di probabilità).

Status di rifugiato: motivi di persecuzione

Esaminare se la persecuzione temuta dal richiedente sia relativa a una delle seguenti ragioni (effettive o attribuite).

<input type="checkbox"/> Razza	<ul style="list-style-type: none"> ▪ colore della pelle ▪ discendenza ▪ appartenenza a un determinato gruppo etnico
<input type="checkbox"/> Religione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ convinzioni teiste, non teiste e ateiste ▪ partecipazione a, o astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità ▪ partecipazione a, o l'astensione da, altri atti religiosi o professioni di fede ▪ partecipazione a, o astensione da, forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte
<input type="checkbox"/> Nazionalità	<ul style="list-style-type: none"> ▪ cittadinanza o assenza di cittadinanza ▪ identità culturale ▪ identità etnica ▪ identità linguistica ▪ origini geografiche o politiche comuni ▪ affinità con la popolazione di un altro Stato

Status di rifugiato: motivi di persecuzione

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Appartenenza a un determinato gruppo sociale | <ul style="list-style-type: none"> ▪ possedere o sembrare possedere una caratteristica comune condivisa con altri, e ▪ avere, ovvero sembrare avere una identità distinta |
| <input type="checkbox"/> Opinioni politiche | <ul style="list-style-type: none"> ▪ professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori e alle loro politiche o metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti |
- Confermare l'esistenza di un nesso fra le caratteristiche (effettive o attribuite) e la persecuzione temuta.

Protezione sussidiaria

Rischio effettivo

- Considerare tutti i dati di fatto accertati e stabilire se in passato il richiedente abbia subito o sia stato minacciato di gravi danni.
- Se consentito dalla prassi nazionale, considerare se il grave danno subito sia stato così atroce che, anche se non ripetuto, sia da ritenersi continuo.
- Analizzare se la soglia del «rischio effettivo» è raggiunta (grado ragionevole di probabilità)

Danno grave

Valutare se vi sia un rischio effettivo di:

- condanna a morte o esecuzione;
- tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine;
- minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Responsabili della persecuzione o del danno grave

- Determinare il responsabile della persecuzione o del danno grave.

Protezione nel paese di origine

Soggetti che offrono protezione

- Considerare i soggetti che potrebbero offrire protezione:
- lo Stato;
 - partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio.

Stabilire se tale soggetto sia:

- **in grado** di fornire protezione che sia:
 - effettiva;
 - permanente;
 - accessibile;
- **intenzionato** a fornire tale protezione al richiedente.

Alternativa di protezione interna

- Considerare se vi sia una specifica parte del paese d'origine nella quale il richiedente non abbia il timore fondato di essere perseguitato e non sia esposto al rischio effettivo di subire gravi danni oppure abbia accesso a protezione contro la persecuzione o danni gravi.
- **Verificare** se tale parte del paese è:
 - sicura;
 - accessibile;
 - un luogo in cui il richiedente possa ragionevolmente stabilirsi.

ORIENTAMENTI

- ▶ *Guida sintetica e visuale ai diversi elementi da includere nell'esame delle domande di protezione internazionale.*
- ▶ *Utilizzare gli spazi in bianco per aggiungere riferimenti alla normativa, agli orientamenti e alle procedure nazionali.*

Principi generali [\[torna alla lista di controllo\]](#)

Quadro normativo: convenzione di Ginevra e direttiva qualifiche

Va sottolineato che la protezione internazionale viene considerata solo laddove non vi sia protezione da parte del paese d'origine ed è pertanto intesa come sostituto della protezione nazionale.

La convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati e il suo protocollo del 1967 sono i principali strumenti giuridici internazionali nel campo della protezione internazionale, con particolare riguardo allo status di rifugiato e al principio di non respingimento. Successivamente, tramite l'adozione della direttiva qualifiche, è stata introdotta nell'Unione europea una nuova forma di tutela, denominata «protezione sussidiaria». La DQ fissa i criteri giuridici per la protezione sussidiaria e specifica ulteriormente i criteri per il riconoscimento dello status di rifugiato. Con riferimento a quest'ultimo, l'attuazione delle prescrizioni della DQ dovrebbe essere basata sulla piena e integrale applicazione della convenzione di Ginevra.

Status di rifugiato e protezione sussidiaria ai sensi della DQ.

«Rifugiato»:

un cittadino di un paese terzo o un apolide che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova al di fuori del paese di cui ha la cittadinanza ovvero dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e non è in grado o, a causa di tale timore, non è intenzionato ad avvalersi della protezione di tale paese, oppure, trovandosi al di fuori del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale, non può o non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12 [Esclusione].


- Articolo 2, lettera d), DQ

«Persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria»:

un cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all'articolo 15 [condanna o esecuzione della pena di morte; tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale], e al quale non si applica l'articolo 17, paragrafi 1 e 2 [Esclusione], e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese.

- Articolo 2, lettera f), DQ

I requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato dovrebbero essere sempre esaminati per primi. [\[torna alla lista di controllo\]](#)



Circostanze individuali [\[torna alla lista di controllo\]](#)

Direttiva qualifiche
Articolo 4

Le domande di protezione internazionale dovrebbero essere sempre esaminate e le decisioni adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale.


La valutazione dovrebbe essere eseguita caso per caso, tenendo conto dei seguenti elementi fondamentali:

- tutti gli elementi significativi relativi al paese di origine al momento della decisione sulla domanda;
- gli atti e le minacce ai quali il richiedente è stato o potrebbe essere esposto;
- la situazione individuale del richiedente, in particolare l'estrazione, il sesso e l'età;
- la disponibilità e l'accessibilità di protezione nel paese di origine.

Le necessità di protezione sono prioritariamente valutate con riguardo all'area di origine del richiedente all'interno del paese di origine. L'area di origine nel paese di origine è identificata sulla base della forza dei legami del richiedente con una particolare area di quel paese. L'area di origine può essere l'area di nascita o di crescita, oppure un'altra area dove il richiedente ha risieduto e vissuto, stabilendo un forte legame con essa.

Processo decisionale [\[torna alla lista di controllo\]](#)

Il processo decisionale può essere visto come una procedura in due fasi: valutazione delle prove (accertamento dei fatti) e valutazione giuridica (applicazione della legge). Dopo l'accertamento delle circostanze di fatto (si veda la *Guida pratica dell'EASO: valutazione delle prove*), il funzionario competente dovrà valutare se siano soddisfatti i requisiti sostanziali previsti dalla DQ per il riconoscimento della protezione internazionale. La presente guida pratica è incentrata sulla seconda fase:



Fasi del processo decisionale, a norma della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) in *M.M* (causa C-277/11)

La **fase 1** dovrebbe risultare in una comprensione chiara dei dati di fatto accertati (valutazione della credibilità) e, su tale base, del grado di probabilità che il richiedente sia soggetto a trattamento classificabile come persecuzione o danno grave (valutazione del rischio).

Nella **fase 2** il funzionario competente dovrebbe considerare gli elementi di fatto accertati nonché i risultati della valutazione del rischio e applicare le rispettive disposizioni giuridiche secondo le indicazioni fornite in questa guida.

«Al di fuori del paese di origine»: ambito personale e territoriale [\[torna alla lista di controllo\]](#)

Ambito di applicazione soggettivo

- In base alle definizioni di «rifugiato» e di «persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria», l'ambito di applicazione soggettivo della DQ è limitato ai **cittadini di paesi terzi o agli apolidi**.

Ambito di applicazione territoriale

- «Paese di origine»: il paese o i paesi di cui il richiedente è cittadino o, per un apolide, in cui aveva precedentemente la dimora abituale. La persona in esame dovrebbe trovarsi **al di fuori del paese di origine**.

Cittadino di un paese terzo

Il riferimento a «cittadino di un paese terzo» implica che i cittadini di Stati membri dell'Unione europea sono esclusi dall'ambito di applicazione soggettivo della DQ.

Dovrebbe essere evidente che chiunque ha il diritto di chiedere protezione internazionale. Tuttavia, a norma del protocollo (n. 24) sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, facente parte della versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, «*Gli Stati membri dell'Unione europea, dato il livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali da essi garantito, si considerano reciprocamente paesi d'origine sicuri a tutti i fini giuridici e pratici connessi a questioni inerenti l'asilo*».



Considerazioni specifiche

Esame di domande presentate da cittadini di Stati membri dell'Unione europea: Nonostante ciò raramente accada in pratica, il protocollo prevede che le domande da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea possano «*essere prese in esame o dichiarate ammissibili all'esame in un altro Stato membro*» in talune specifiche circostanze. Si veda il testo integrale [qui](#).

Apolidi con precedente residenza abituale in un altro Stato membro dell'Unione europea: va osservato che gli apolidi con (precedente) residenza abituale in uno Stato membro dell'Unione europea non sono specificamente inclusi nell'ambito del protocollo n. 24.

Apolide

La convenzione sullo status degli apolidi definisce la persona «apolide» come una «*persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione*». Gli elementi di principio che disciplinano la determinazione dello status di apolide sono fissati dalla normativa internazionale.

La protezione accordata agli apolidi ai sensi della DQ è uguale a quella prevista per i cittadini di paesi terzi.



Considerazioni specifiche

L'articolo 1D della convenzione di Ginevra e l'articolo 12, paragrafo 1, DQ, relativi alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'UNHCR possono essere pertinenti e da considerare.

Quando siffatta protezione o assistenza cessi per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali persone sia stata definitivamente definita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, queste persone sono ipso facto ammesse ai benefici della DQ.

Taluni sistemi giuridici nazionali considerano lo status di apolide come sufficiente da solo ad attribuire il diritto alla protezione.

Normativa e prassi nazionale

L'importanza di determinare il paese d'origine [\[torna alla lista di controllo\]](#)

Determinare il paese di cui il richiedente ha la cittadinanza oppure il paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale è di importanza fondamentale.

Mentre in molti casi il paese d'origine del richiedente non è dubbio, in alcuni casi la sua determinazione costituisce il punto cruciale dell'esame della domanda. In questi casi, i funzionari competenti possono prendere in considerazione i seguenti elementi.

- Ciascuno Stato determina chi sono i propri cittadini ai sensi della propria legislazione nazionale.
- La determinazione della cittadinanza non si riduce al mero riferimento alla normativa sulla cittadinanza del paese di origine pertinente.
- Dovrebbero essere prese in considerazione informazioni sia sulla normativa sia sulle prassi del paese di origine.

Paese
di cittadinanza

- Una volta accertato che il richiedente protezione internazionale è apolide, si deve determinare il paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.
- «Dimora abituale» implica che la persona ha soggiornato, legalmente o meno, in tale paese.
- La valutazione dovrebbe tenere conto della durata del soggiorno in tale paese, di quanto recente fosse, nonché del legame della persona col paese.
- Un apolide può avere più di un paese di precedente dimora abituale.

Paese di dimora
abituale



Considerazioni specifiche

Nazionalità doppie o multiple: in caso di nazionalità doppia o multipla, deve essere valutato se il richiedente possa essere protetto da uno dei paesi di cui ha la cittadinanza. Se la protezione per il richiedente è disponibile in uno qualsiasi dei paesi di cui ha la cittadinanza, egli non è ritenuto bisognoso di protezione internazionale.

Cittadini residenti in un paese diverso: un'altra possibilità è che un richiedente sia cittadino di un determinato paese ma risieda da lungo tempo in un altro paese. In tali casi, il funzionario incaricato dovrebbe valutare se il richiedente possa essere considerato rifugiato o necessitante di protezione sussidiaria in riferimento al paese di cui è cittadino.

Tuttavia, il fatto che il richiedente abbia risieduto altrove può essere pertinente alla luce dell'applicabilità del concetto di paese terzo sicuro.

Rinuncia della nazionalità: qualora il richiedente attesti di aver rinunciato alla propria nazionalità, il funzionario incaricato dovrebbe valutare le norme relative alla rinuncia di nazionalità in vigore nello specifico paese e se le azioni del richiedente possano aver comportato un'effettiva perdita della nazionalità. Se così fosse, e qualora il richiedente non abbia nessun'altra cittadinanza, egli andrà considerato apolide.

Al di fuori del paese d'origine

Quello di «*al di fuori del paese d'origine*» è un criterio puramente fisico di non presenza.

La direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (direttiva sulle procedure di asilo, DPA) specifica che le sue disposizioni si applicano a tutte le domande di protezione internazionale presentate nel territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri.

Ciò implica che, ad esempio, una persona che richieda protezione presso un'ambasciata straniera mentre si trova ancora nel proprio paese d'origine non ricadrebbe entro l'ambito di applicazione territoriale della DQ e della DPA.

Status di rifugiato: timore fondato di persecuzione [\[torna alla lista di controllo\]](#)

Persecuzione

Convenzione di Ginevra	Direttiva qualifiche	Normativa nazionale
Articolo 1A, paragrafo 2	Articolo 9 Articolo 4, paragrafo 4	

Il termine «persecuzione» non è definito nella convenzione di Ginevra. Il concetto è flessibile, adattabile e sufficientemente aperto così da riflettere la mutevolezza delle forme di persecuzione.

Per poter essere considerato quale persecuzione ai sensi della DQ, un determinato atto deve essere:

a) **sufficientemente grave**: per sua natura o frequenza, da rappresentare una **violazione grave dei diritti umani fondamentali**, in particolare dei diritti inderogabili a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU;


oppure

b) **la somma di diverse misure**, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona **un effetto analogo** a quello di cui al punto precedente.

Pertanto, non ogni tipo di maltrattamento costituisce persecuzione. Gli elementi da prendere in considerazione ai fini di stabilire se sia stato raggiunto il livello di persecuzione sono:



I funzionari competenti possono seguire un approccio pratico a tre fasi al fine di stabilire se un particolare trattamento configuri una persecuzione:



Tali fasi sono ulteriormente elaborate di seguito; esse sono intese come ausilio pratico al funzionario competente. Per stabilire che il trattamento in esame costituisce persecuzione, dovrebbe essere sempre raggiunta la soglia di gravità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, DQ.

1. L'atto è una violazione sufficientemente grave dei diritti umani, rientrante tra una delle seguenti forme? [\[torna alla lista di controllo\]](#)

L'articolo 9, paragrafo 2, DQ, menziona alcune forme che possono *inter alia* essere qualificate come persecuzione ove la soglia di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), DQ sia raggiunta.

- a) **Atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale:** gli atti di violenza fisica o psichica configurano una persecuzione se sono di intensità tale da violare in maniera sostanziale l'integrità fisica di una persona o la sua capacità di prendere decisioni in modo indipendente.
- b) **Provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio.**
- c) **Azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie.**



Considerazioni specifiche

I procedimenti penali possono costituire persecuzione?

Poiché la protezione internazionale non è intesa quale mezzo per consentire alle persone di sottrarsi alla giustizia del loro paese d'origine, di norma i procedimenti penali o la pena per un reato non comportano la qualifica di rifugiato per una data persona.

Tuttavia, un procedimento penale potrebbe qualificarsi come persecuzione e comportare la qualifica di rifugiato per una determinata persona qualora si configuri una o più delle seguenti condizioni e le conseguenze raggiungano il livello considerato grave:

- è condotto in violazione alle procedure previste dalla legge;
- è discriminatorio. Un chiaro esempio potrebbe essere un procedimento penale per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politiche;

- la pena è attuata su base discriminatoria;
- la pena è sproporzionata;
- la pena costituisce persecuzione.

Va inoltre osservato che oltre al timore del procedimento penale, il richiedente può avere un timore fondato di persecuzione per altri motivi. In tali casi va posta particolare attenzione alle considerazioni di potenziale esclusione.

d) Rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici a seguito di sanzione sproporzionata o discriminatoria.


e) Azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione.



Considerazioni specifiche

Può una sanzione penale in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare configurarsi come persecuzione?

Vi sono due casi nei quali una sanzione penale in conseguenza al rifiuto di prestare obblighi militari può configurarsi come atto di persecuzione.



Il primo scenario è specificamente incluso tra le possibili forme di persecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, DQ.

Esso riguarda i casi in cui il richiedente avrebbe partecipato solo indirettamente alla commissione di crimini di guerra, ad esempio fornendo un supporto con conseguenze sostanziali alla preparazione o all'esecuzione di tali crimini. Inoltre, tale scenario non è limitato esclusivamente a situazioni nelle quali sia appurato che dei crimini di guerra siano già stati compiuti, ma include anche casi che comportano un sufficiente grado di probabilità di essere coinvolto nella perpetrazione di tali crimini.

Ai fini della valutazione andrebbe considerato anche se il richiedente disponesse di un'alternativa al rifiuto di prestare servizio militare per evitare di partecipare ai presunti crimini di guerra.

Ulteriori indicazioni sulla diserzione militare sono fornite nella sezione seguente «Motivi di persecuzione» (opinioni politiche).

f) Atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia.

Esempi di atti specificamente diretti contro un sesso includono la violenza sessuale, la mutilazione genitale, l'aborto forzato, la sterilizzazione forzata ecc. Tali atti possono essere commessi per vari motivi, ivi incluso in riferimento a razza, religione, nazionalità, opinione politica. Essi possono anche essere basati sul sesso

e sull'appartenenza a un particolare gruppo sociale. Si vedano le considerazioni specifiche nella sezione «Motivi di persecuzione» (appartenenza a un particolare gruppo sociale) di seguito.

Atti specificamente diretti contro l'infanzia possono includere, ad esempio, il reclutamento di minori nelle forze armate, il traffico di minori, la prostituzione minorile ecc. Tali atti potrebbero comportare la violazione di specifici diritti dei minori, quali quelli sanciti dalla [convenzione ONU sui diritti dell'infanzia](#) e dai relativi protocolli facoltativi.

Anche se l'atto non rientra in uno o più dei casi di cui sopra, il funzionario incaricato dovrebbe comunque passare alle considerazioni di cui alla fase 2.

2. L'atto costituisce una violazione di un diritto umano inderogabile oppure una violazione sufficientemente grave di un altro diritto umano fondamentale? [\[torna alla lista di controllo\]](#)

a) Quali diritti?

«**Diritti umani inderogabili**» sono quei diritti assoluti che non possono essere soggetti ad alcuna deroga, anche in tempo di guerra o in emergenza. L'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU prevede un elenco dei diritti che non possono essere sospesi in nessuna circostanza.

Diritto alla vita (ad eccezione dei decessi dovuti ad atti di guerra leciti)

Proibizione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti

Proibizione della schiavitù e della servitù

Principio di legalità in materia penale (nessun fatto può costituire reato ed essere sanzionato ove non sia già previsto dalle norme penali)

Altri «diritti umani fondamentali» possono essere tratti da strumenti pertinenti in materia di diritti umani quali:

- Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
- Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR): Si noti che anche l'ICCPR stabilisce che determinati diritti sono inderogabili. Oltre ai diritti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU, tali diritti inderogabili includono:
 - divieto di incarcerazione a causa dell'impossibilità di adempiere a un obbligo contrattuale;
 - riconoscimento in ogni luogo della personalità giuridica dell'individuo;
 - libertà di pensiero, di coscienza e di religione: le libertà individuali di manifestazione religiosa o di proprie convinzioni possono essere unicamente soggette a quelle limitazioni prescritte dalla legge che siano necessarie ai fini della protezione della sicurezza pubblica, dell'ordine, della salute o della morale ovvero dei diritti fondamentali e delle libertà degli altri individui.
- Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale
- Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna
- Convenzione sui diritti dell'infanzia
- Convenzione sui diritti delle persone con disabilità

La decisione in merito a quali dei diritti umani enumerati in questi strumenti possano essere considerati «fondamentali» dipenderà dall'analisi volta a determinare se siano diritti di fondamentale importanza e intrinsecamente appartenenti a ogni individuo.

b) Quale grado di gravità?

Al fine di valutare se la violazione dei diritti fondamentali sia sufficientemente grave, il funzionario competente dovrebbe accertare se e in che misura il maltrattamento incida sulla possibilità di godere del rispettivo diritto.

Anche se l'atto non rientra nel criterio di cui sopra, il funzionario incaricato dovrebbe comunque passare alla fase 3.

3. Il trattamento può essere considerato la somma di diverse misure il cui impatto eserciterebbe sul richiedente un effetto analogo? [\[torna alla lista di controllo\]](#)

Il trattamento può configurarsi come persecuzione anche qualora sia costituito da una somma di diverse misure, che congiuntamente, e talvolta in combinazione con altre circostanze personali avverse e/o tenendo conto del contesto generale, colpiscono l'individuo in misura simile alla violazione dei suoi diritti fondamentali.

Misura «simile» non significa la «stessa» misura; pertanto può essere sufficiente una soglia di gravità inferiore. La valutazione va effettuata caso per caso e tenendo conto delle circostanze individuali del richiedente.

Le predette «diverse misure» possono, per esempio, violare i diritti economici, sociali e culturali del richiedente, quali il diritto all'educazione, alla salute, al lavoro, alla sicurezza sociale, alla partecipazione alla vita culturale ecc.

Timore fondato [\[torna alla lista di controllo\]](#)

Nel quadro dell'asilo, si può ritenere che la nozione di «timore fondato» comprenda due aspetti, spesso definiti come i suoi elementi «soggettivi» e «oggettivi». L'obiettivo principale della valutazione è di stabilire se il timore sia o meno «fondato» (ossia l'elemento oggettivo).

«Timore»

Il timore può essere definito come uno stato di angoscia provocato da un danno incombente, a prescindere che la minaccia sia reale o immaginaria.

L'aspetto soggettivo è perciò correlato al timore provato dal richiedente.

Va sottolineato che le reazioni psicologiche sono diverse fra i vari individui, anche a fronte della stessa situazione. L'esperienza del timore è connessa intrinsecamente a fattori quali personalità, età, appartenenza socio-culturale nonché precedenti esperienze del richiedente. I funzionari competenti dovrebbero prendere in considerazione la situazione personale del richiedente, così come il timore che emerge dalle sue dichiarazioni.

Poiché il timore del richiedente di fronte alla prospettiva di rientro nel proprio paese può derivare da una varietà di motivi, non è detto che tutti i motivi siano correlati alla persecuzione ai sensi della DQ. Inoltre, non è necessario stabilire che il timore di persecuzione è un motivo predominante del richiedente, ma basta che tale timore sussista.



Considerazioni specifiche

Quando il richiedente non esprime timore: in alcuni casi il richiedente può non dichiarare espressamente di provare timore. In altri casi egli può addirittura dichiarare di non avere timore. Tuttavia l'assenza di timore può essere ritenuta irrilevante laddove le circostanze dimostrino oggettivamente che chiunque in tali circostanze incorrerebbe un rischio.


«Fondato»

Il timore soggettivo di un richiedente dovrebbe essere comprovato da dati oggettivi per essere considerato «fondato».

Poiché la «fondatezza» del timore ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato concerne il grado di probabilità che il richiedente subisca persecuzione, essa richiede principalmente una valutazione del rischio effettivo (si veda la *Guida pratica dell'EASO: valutazione delle prove*). Per compiere questa valutazione, il funzionario competente dovrebbe considerare la situazione individuale del richiedente alla luce delle informazioni sulla situazione generale del paese d'origine (per esempio, situazione politica, religiosa, sociale o di sicurezza). Informazioni circa la persecuzione di familiari o di persone in situazioni simili a quella del richiedente possono essere utili allo scopo.

Al fine di valutare la «fondatezza» come requisito giuridico:

- ✓ innanzitutto, va considerato che la valutazione mira ad accertare se il timore è fondato **al momento della decisione sulla domanda di protezione internazionale**; in altre parole, il timore fondato del richiedente deve essere attualmente valido. Infatti, le circostanze che spingono una persona alla fuga possono cambiare o cessare col tempo; di converso esse possono essere insorte successivamente alla fuga del richiedente. Si veda la sezione sul «Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d'origine (*“sur place”*)» di seguito;
- ✓ in secondo luogo, il «timore fondato» è basato sulla valutazione del rischio, che è **previsionale**. A causa della difficoltà intrinseca del prevedere cosa potrebbe succedere in caso di rientro del richiedente, il rischio di una valutazione soggettiva in merito è alto. Pertanto è della massima importanza che la valutazione del timore fondato venga effettuata sulla base di una metodologia oggettiva e non di congetture. Tale metodologia riguardante l'aspetto fattuale di questa valutazione è illustrata nella *Guida pratica dell'EASO: valutazione delle prove*.



Considerazioni specifiche

Persecuzioni subite in passato: il fatto che il richiedente sia stato in passato vittima di persecuzione non significa di per sé che vi sia un rischio di persecuzione futura. Tuttavia, persecuzioni o minacce subite in passato costituiscono importanti indizi di timore fondato. In tale caso, spetta al funzionario competente dimostrare che la persecuzione non sarà ripetuta qualora il richiedente rientrasse nel proprio paese.

Inoltre, a seconda delle prassi nazionali, possono esistere casi in cui, anche se è comprovato che il danno non si ripeterebbe, le persecuzioni subite in passato potrebbero essere state **talmente efferate** da far ritenere che il danno sia di carattere continuativo. In tale situazione non si può esigere che il richiedente ritorni al luogo della persecuzione, poiché ciò potrebbe causargli un disagio psicologico di gravità equiparabile alla persecuzione.

I funzionari competenti devono tenere presente che, d'altro canto, **l'assenza di persecuzioni precedenti non esclude il rischio di persecuzione futura**. Il timore del richiedente può essere fondato indipendentemente dalle sue esperienze presenti o passate.

Tuttavia, il rischio di essere soggetto a persecuzioni a seguito del rientro dovrebbe sempre essere un rischio individuale.

Status di rifugiato: motivi di persecuzione [\[torna alla lista di controllo\]](#)

Convenzione di Ginevra	Direttiva qualifiche	Normativa nazionale
Articolo 1A, paragrafo 2	Articolo 10	

La convenzione di Ginevra prevede cinque motivi di persecuzione per il riconoscimento dello status di rifugiato: razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale e opinioni politiche. Questi motivi non si escludono a vicenda e un singolo caso può presentarne più di uno.

Va inoltre sottolineato che il motivo della persecuzione può anche non essere in realtà una caratteristica effettiva del richiedente, ma semplicemente una caratteristica che gli è stata attribuita.

Inoltre, tutti gli i motivi di persecuzione di cui sopra potrebbero essere stati scatenati sia da un'azione che da un'omissione del richiedente.

La valutazione non può basarsi sull'assunto che la persona potrebbe evitare la persecuzione astenendosi da certe pratiche connesse a tali motivi di persecuzione, per esempio da pratiche religiose o dall'espressione della propria identità di genere, orientamento sessuale o opinioni politiche.

Razza [\[torna alla lista di controllo\]](#)

Ai sensi della DQ, il concetto di **razza** include in particolare considerazioni di:

colore della pelle

discendenza

appartenenza
a un determinato
gruppo etnico

Colore: si riferisce alla definizione tradizionale di razza, utilizzata per identificare i principali gruppi umani in base alle caratteristiche fisiche e all'aspetto.

Discendenza: questo termine si riferisce a gruppi legati da comuni origini quali i membri di una tribù, un clan, una casta, una particolare comunità ereditaria.

Sebbene manchi una definizione accettata di **gruppo etnico**, questo termine comunemente inteso come una comunità (ivi compresa una minoranza e/o una popolazione indigena) che possiede caratteristiche comuni quali lingua, religione, storia comune, cultura e usanze, modo di vivere, luogo di residenza ecc.

L'appartenenza etnica è una caratteristica che può essere considerata in relazione sia alla razza sia alla nazionalità (si veda la sotto-sezione «Nazionalità» di seguito).

Religione [\[torna alla lista di controllo\]](#)

Ai sensi della DQ, il concetto di **religione** include in particolare le seguenti considerazioni:

convinzioni teiste,
non teiste e ateiste

partecipazione a, o astensione da, riti di
culto celebrati in privato o in pubblico,
sia singolarmente sia in comunità

partecipazione a,
o astensione da,
altri atti religiosi
o professioni di fede

partecipazione a, o astensione da, forme di
comportamento personale o sociale fondate
su un credo religioso o da esso prescritte


Il concetto della religione è definito in modo ampio e flessibile dalla DQ, e include tutte le forme di condotta basate su o richieste da qualsiasi fede religiosa, ivi inclusi comportamenti quotidiani, modi di vivere, usi e costumi sociali.

Nella valutazione di questo motivo è altresì essenziale l'accertamento del diritto di non professare una religione, di dichiararsi atei o di cambiare religione. Ciò comprende la possibilità di praticare una religione in pubblico, incluso il diritto di propagare la propria fede attraverso il proselitismo.

Tuttavia si noti che l'esercizio di pratiche religiose dannose, che possano ledere l'integrità fisica o psicologica di una persona non beneficia della protezione della normativa internazionale in materia di diritti umani e di rifugiati.

Cittadinanza [\[torna alla lista di controllo\]](#)

Ai sensi della DQ, il termine **nazionalità** non si riferisce esclusivamente alla **cittadinanza** o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, **l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da una:**



Il tema dell'identità etnica spesso vede una sovrapposizione delle motivazioni relative alla nazionalità e di quelle relative alla razza (si veda la sotto-sezione «Razza» precedente).

Si noti che la persecuzione di una persona a causa della condizione di apolide deve essere classificata nell'ambito di questo motivo.


Appartenenza a un determinato gruppo sociale [\[torna alla lista di controllo\]](#)

L'espressione «determinato gruppo sociale» è intesa come concetto flessibile, soggetto a evoluzione nel tempo. Tuttavia, al fine di preservare l'integrità della convenzione di Ginevra e della DQ, nonché di assicurare che questa motivazione non renda altre cause di persecuzione superflue, il concetto non può essere inteso come categoria onnicomprensiva.

Ai sensi della DQ, si considera che un gruppo costituisce un particolare gruppo sociale quando:

- i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e
- tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante.

Questi elementi sono spiegati in maggior dettaglio di seguito.



Caratteristica comune

La caratteristica comune deve essere:

- una **caratteristica innata**: di solito, si tratta di caratteristiche presenti dalla nascita (per esempio, il sesso e il genere), ma si noti che le caratteristiche non sono necessariamente immutabili o non modificabili; oppure

- una **storia comune che non può essere mutata**: ad esempio, status ereditario, estrazione sociale o educativa o esperienze trascorse; oppure
- una caratteristica o fede che è così **fondamentale per l'identità o la coscienza** che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi.

La mera persecuzione non può essere l'unico elemento che dà contenuto al «determinato gruppo sociale» poiché questo priverebbe questo motivo di qualsivoglia contenuto significativo.

Non è necessario che i membri di un gruppo che condividono caratteristiche comuni si conoscano fra loro, siano coesi o siano collegati in alcun modo. Anche la dimensione del gruppo è irrilevante.

Percezione di una identità distinta

Il percepire il gruppo come entità distinta non implica di per sé una connotazione negativa.

La percezione da parte della società circostante può essere influenzata dalla cultura, dai costumi o dalle tradizioni. Ciò significa che per valutare questo criterio, i funzionari competenti dovranno prendere in debita considerazione le informazioni pertinenti sul paese d'origine. Il criterio dell'«identità distinta» può essere soddisfatto in relazione a un paese e non a un altro.

L'esistenza di norme penali che perseguono specificamente determinate persone può avvalorare la conclusione che tali persone vanno considerate componenti di un determinato gruppo sociale. Anche prassi discriminatorie possono dimostrare che il criterio dell'«identità distinta» è soddisfatto.



Considerazioni specifiche

Genere, identità di genere e orientamento sessuale

Per la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto degli aspetti connessi al **sexso del richiedente, tra cui l'identità di genere e l'orientamento sessuale**, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini, che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l'aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni.

Orientamento sessuale/identità sessuale: si riferisce alla capacità di ciascuna persona di provare un'attrazione emotiva, affettiva e sessuale profonda nei confronti di persone di genere diverso o dello stesso genere o di più di un genere. Può essere inteso come un continuum tra eterosessualità esclusiva da un lato e omosessualità esclusiva dall'altro, con in mezzo la bisessualità. La comprensione dell'orientamento sessuale varia notevolmente tra paesi e culture differenti.

L'orientamento sessuale è una caratteristica intrinseca della sfera individuale e indubbiamente può costituire una caratteristica comune per la definizione di un determinato gruppo sociale.

Si noti che l'espressione «orientamento sessuale» non può includere atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri.

Identità di genere: si riferisce all'esperienza intima e individuale, sentita profondamente da ogni persona, del proprio genere, che può corrispondere o meno al sesso assegnato alla nascita, e comprende la percezione del proprio corpo (il che può comportare, ove liberamente scelti, cambiamenti dell'aspetto e delle funzioni fisiche ottenuti con modalità mediche, chirurgiche o di altro tipo) e altre espressioni di genere, fra cui il modo di vestire, di parlare e di comportarsi.

Il genere va oltre il sesso biologico di una persona. Esso è un costrutto sociale, culturale e psicologico definito dalle società sulla base del sesso e si riferisce ai «ruoli» prescritti ai due sessi.


La persecuzione basata sul genere, sull'identità di genere e sull'orientamento sessuale coinvolge spesso soggetti non statuali, compresa la famiglia del richiedente.

Ulteriori orientamenti su quali gruppi costituiscano un determinato gruppo sociale possono esistere a livello nazionale.

Orientamenti nazionali

Opinioni politiche [\[torna alla lista di controllo\]](#)

In conformità alla DQ, il concetto di **opinione politica** si riferisce, in particolare, ai seguenti aspetti:



Un importante aspetto della definizione fornita dalla DQ è che le opinioni politiche possono essere un motivo di persecuzione da parte non solo dello Stato, ma anche di soggetti non statuali. Questa definizione è più ampia delle opinioni dei singoli in merito alle politiche ufficiali del governo e può riguardare il contenuto delle politiche nonché le modalità della loro promozione da parte di qualsiasi potenziale autore delle persecuzioni.



Considerazioni specifiche

Evasione del servizio militare obbligatorio. Un caso specifico che rientra nella categoria dell'opinione politica può essere l'evasione dell'obbligo del servizio militare. Perché questo fatto costituisca un pertinente motivo di persecuzione, la partecipazione ad azioni militari dovrebbe essere contraria alle sincere convinzioni politiche, religiose o etiche del richiedente. Le indicazioni ai fini della valutazione se la punizione per tale evasione possa o meno configurare una persecuzione sono quelle fornite in precedenza nelle considerazioni specifiche della sezione «Persecuzione».

Dipendenti pubblici. Gli autori delle persecuzioni possono ritenere che i dipendenti pubblici abbiano opinioni politiche favorevoli al governo.

Il fatto di lasciare il paese. In alcuni casi il fatto stesso di aver lasciato il paese d'origine illegalmente o di restare all'estero può essere interpretato dalle autorità del paese d'origine come indicazione di una particolare opinione politica.

Nesso/«per motivi di» [\[torna alla lista di controllo\]](#)

Convenzione di Ginevra	Direttiva qualifiche	Normativa nazionale
Articolo 1A, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 3	

Gli atti di persecuzione in quanto tali non qualificano una persona come rifugiato se non quando sono commessi per uno (o più) dei cinque motivi di cui sopra. Deve sussistere un nesso causale tra il motivo e la persecuzione o la mancanza di protezione contro di essa.

Tale nesso potrebbe essere:

- **un nesso con gli atti di persecuzione:** in questo caso, il timore di persecuzione del richiedente è connesso alla sua (vera o presunta) razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica;

- **un nesso con la mancanza di protezione:** vi sono casi in cui la persecuzione può persistere per ragioni che esulano dalla definizione di rifugiato, ma in cui essa è tollerata, incoraggiata o non prevenuta dai responsabili della protezione a causa di uno dei cinque motivi sopraelencati. I requisiti per stabilire il nesso sarebbero perciò soddisfatti in relazione alla mancanza di protezione.

Un richiedente può non essere in grado di dimostrare le intenzioni o i motivi persecutori da parte dell'autore della persecuzione. Può non essere realistico aspettarsi che i persecutori si siano identificati chiaramente, abbiano rivendicato le proprie azioni o abbiano specificato le proprie motivazioni. Tuttavia, può essere possibile desumere tali elementi da dati circostanziali.



Considerazioni specifiche

Pluralità di motivi. Oltre alla razza, alla religione, alla nazionalità, all'appartenenza a un determinato gruppo sociale o all'opinione politica possono esistere altri motivi per i quali è stato commesso un atto di persecuzione. È importante tenere presente che, al fine di stabilire il nesso causale richiesto, non è necessario che gli atti siano motivati unicamente da una delle cinque ragioni enunciate.

Protezione sussidiaria [\[torna alla lista di controllo\]](#)

Direttiva qualifiche	Normativa nazionale
Articolo 2, lettera f)	

Come indica il termine stesso, la protezione sussidiaria dovrebbe costituire una forma aggiuntiva di protezione internazionale complementare allo status di rifugiato. Ciò significa che **la protezione sussidiaria andrebbe concessa solo a coloro che non soddisfano i requisiti per lo status di rifugiato.**

Come punto di partenza, vi sono due elementi da chiarire relativamente alla protezione sussidiaria: «rischio effettivo» e «gravi danni».

Rischio effettivo

Il «rischio effettivo» si riferisce agli standard di prova applicati ai fini della valutazione del rischio nel caso di protezione sussidiaria. Si tratta di una valutazione fattuale ed è interpretata come corrispondente a un «**ragionevole grado di probabilità**» (si veda la [Guida pratica dell'EASO: valutazione della prova](#)).

Danno grave

Il concetto di «danno grave» caratterizza la natura e l'intensità (gravità) dell'ingerenza nei diritti della persona. Perché tale ingerenza sia classificata come «grave» deve essere sufficientemente grave. Inoltre, i danni non possono consistere di qualsivoglia tipo di danno, discriminazione o violazione dei diritti. L'articolo 15, DQ specifica l'ambito del «danno grave» pertinente attraverso le seguenti disposizioni:

Sono considerati danni gravi:

a) la condanna o l'esecuzione della pena di morte; o

b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Questi tipi di danni implicano di per sé una sufficiente gravità.

Non è stabilito alcun ordine gerarchico o cronologico fra le differenti disposizioni. Qualora più di una delle disposizioni di cui all'articolo 15, DQ risultasse applicabile, il funzionario competente dovrà applicare quella che meglio corrisponde al singolo caso. Non può escludersi che in taluni casi la protezione sussidiaria possa essere validamente basata su più di una motivazione.

Condanna a morte o esecuzione [\[torna alla lista di controllo\]](#)

Direttiva qualifiche	Normativa nazionale
Articolo 15, lettera a)	

La pena di morte è considerata di per sé e in ogni circostanza come danno grave ai sensi dell'articolo 15, DQ. La pena non deve essere stata necessariamente già comminata. La mera esistenza di un rischio effettivo che al suo ritorno il richiedente possa subire una condanna a morte può essere considerata sufficiente dimostrazione dell'esigenza di protezione sussidiaria.

Come suggerito dall'aggiunta del termine «esecuzione», l'articolo 15, lettera a), comprende anche l'uccisione intenzionale di una persona da parte di soggetti non statuali che esercitano un qualche tipo di autorità. Quanto sopra comprende anche le uccisioni extragiudiziali, ma deve essere presente un elemento di pena formalizzata e intenzionale.



Considerazioni specifiche

Moratoria della pena di morte: nei casi ove risulti in vigore una moratoria della pena di morte, ma la pena di morte di per sé non sia stata abolita, per il richiedente può comunque sussistere un rischio effettivo di pena di morte o di esecuzione.

Se il rischio effettivo di esecuzione della pena di morte non può essere escluso, ciò può verosimilmente essere causa di paura e angoscia paragonabili al danno grave descritto all'articolo 15, lettera b).

Alternative alla pena di morte: anche alternative alla pena di morte quali il carcere a vita, specialmente quando non vi sia prospettiva di liberazione, dovrebbero essere valutate ai fini delle possibili esigenze di protezione a norma dell'articolo 15, lettera b), DQ.

Considerazioni sulle esclusioni: in alcuni casi la pena di morte potrebbe essere stata comminata a seguito di un grave crimine commesso dal richiedente o di altri atti inclusi fra i motivi di esclusione (articoli 12 e 17, DQ). Pertanto, anche se i criteri di cui all'articolo 15, lettera a), DQ sono soddisfatti, vanno valutate le considerazioni per l'esclusione. Si veda *EASO Practical Guide: Exclusion* (Guida pratica dell'EASO: esclusione).

Tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante [\[torna alla lista di controllo\]](#)

Direttiva qualifiche	Normativa nazionale
Articolo 15, lettera b)	

L'articolo 15, lettera b), DQ corrisponde sostanzialmente all'articolo 3 della CEDU. Pertanto, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) fornisce utili indicazioni per stabilire se un trattamento possa rientrare nella definizione di cui all'articolo 15, lettera b), DQ, e nei concetti ivi contenuti:



La giurisprudenza spesso non fornisce una distinzione chiara fra tortura e trattamenti inumani o degradanti; in ogni caso richiede che il maltrattamento raggiunga un livello minimo di gravità.

La valutazione dipende da tutte le circostanze del caso, quali la durata del maltrattamento, i suoi effetti fisici e mentali e, in alcuni casi, il genere, l'età e lo stato di salute della persona. Anche lo scopo per il quale il trattamento è stato inflitto e le intenzioni dell'autore possono costituire fattori pertinenti.

Ove sia già stato valutato che uno specifico trattamento costituisce persecuzione, andrebbe considerato se anche il livello di gravità richiesto dall'articolo 15, lettera b), DQ è comprovato.

Tortura

La tortura è una forma aggravata e deliberata di trattamento crudele, inumano o degradante particolarmente stigmatizzata.

In conformità ai pertinenti strumenti internazionali, quali la [convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti](#) (CAT), la tortura è definita come:

- ✓ un **atto intenzionale**;
- ✓ che provochi **dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche**;
- ✓ per **fini** quali ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione.

Mentre la CAT richiede ulteriormente che l'atto di tortura sia inflitto da un funzionario pubblico o sotto sua istigazione, la DQ chiarisce che gli autori dei gravi danni possono essere anche soggetti non statuali (si veda la sezione «Autori di persecuzioni e danni gravi» di seguito). Nessuna eccezione è prevista riguardo all'articolo 15, lettera b), DQ.

Altre forme di pena o trattamento inumano o degradante

La distinzione fra tortura e pena o trattamento inumano o degradante si basa più su una differenza di livello che non relativa alla natura del fatto.

Tali forme includono una vasta gamma di maltrattamenti che raggiungano un certo livello di gravità.

Inumano: si riferisce a un trattamento o a una punizione che causi deliberatamente un'intensa sofferenza mentale o fisica (che non raggiunga il livello per essere considerata tortura).

Degradante: si riferisce a un trattamento o a una punizione che fa insorgere nella vittima sentimenti di paura, angoscia e inferiorità, capaci di umiliare o svilire la stessa.

Va evidenziato che non è necessario che vi sia uno scopo specifico. La valutazione dell'eventualità che un trattamento o una pena siano inumani o degradanti implica altresì una considerazione soggettiva da parte della vittima di tale trattamento/pena.



Considerazioni specifiche

Indisponibilità di adeguate cure mediche: la tortura o il trattamento o la pena degradanti devono essere inflitti deliberatamente. Di conseguenza, il danno potenziale a cui potrebbe essere esposto un richiedente affetto da una grave malattia se tornasse al suo paese d'origine non ricadrebbe nell'ambito di applicazione dell'articolo 15, lettera b), DQ, a meno che tale richiedente sia privato intenzionalmente di cure mediche. Pertanto, mentre l'indisponibilità di adeguate cure mediche è un'importante considerazione nel contesto del principio di non respingimento di cui all'articolo 3 della CEDU, la stessa non ricade nell'ambito dei trattamenti inumani o degradanti di cui all'articolo 15, lettera b), DQ. I requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale a norma della DQ richiedono l'esistenza di un autore del danno grave.

Azione penale e pene per reati comuni: le azioni giudiziarie e le pene per reati comuni non sono qualificabili come trattamenti inumani o degradanti se non in presenza di circostanze aggravanti specifiche che permettano di ritenere che l'azione penale o la pena inflitta sia fortemente ingiusta o sproporzionata. Nella valutazione si dovrebbe anche considerare se il diritto a un equo processo è stato rispettato.

È utile notare che pene o trattamenti inumani o degradanti possono essere associati anche nel caso in cui il richiedente sia colpevole di illeciti. Se viene stabilita la necessità di protezione in tali casi, possono comunque essere pertinenti considerazioni sull'esclusione. Si veda [EASO Practical Guide: Exclusion](#) (Guida pratica dell'EASO: esclusione).


Privazione della libertà: lo Stato deve assicurare che una persona trattenuta sia fornita di sistemazione compatibile con il rispetto della dignità umana. Le modalità e i metodi di applicazione della misura privativa della libertà non devono essere tali da sottoporre la persona a disagio o difficoltà di un'intensità superiore all'inevitabile livello di sofferenza insito nella privazione della libertà.

All'atto della valutazione delle condizioni di trattenimento, possono per esempio essere presi in considerazione (cumulativamente) i seguenti elementi: numero di persone trattenute in uno spazio limitato, adeguatezza dei servizi igienici, riscaldamento, illuminazione, sistemazione per il sonno, alimentazione, attività ricreative e contatti con il mondo esterno ecc.

Minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. [\[torna alla lista di controllo\]](#)

Direttiva qualifiche	Normativa nazionale
Articolo 15, lettera c)	

Gli elementi da accertare ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, lettera c), DQ includono i seguenti:



Si noti inoltre che l'applicazione dell'articolo 15, lettera c), DQ dipende in misura significativa dalla situazione generale del paese d'origine. Pertanto, la valutazione oggettiva e aggiornata delle informazioni sul paese d'origine è un elemento cruciale a tale riguardo.

Conflitto armato interno o internazionale

Così come affermato dalla CGUE nella causa *Diakité*, la definizione di «conflitto armato» sancita dal diritto umanitario internazionale non trova applicazione nel contesto di cui all'articolo 15, lettera c), DQ. Pertanto, al fine di accertare se un «conflitto armato» (interno o internazionale) sia in atto, non si richiede che siano soddisfatti i criteri di cui al diritto umanitario internazionale.

Per stabilire se un conflitto umanitario sia in atto ai sensi dell'articolo 15, lettera c), DQ, sono sufficienti i seguenti due elementi:

- ✓ la presenza di due o più gruppi armati, che siano o meno coinvolte forze armate statali;
- ✓ lo scontro fra i predetti gruppi armati.

Non è necessario effettuare una valutazione distinta dell'intensità degli scontri armati, del livello di organizzazione delle forze armate presenti o della durata del conflitto.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 15, lettera c), DQ, la distinzione fra conflitto armato «internazionale» o «interno» non è necessaria, poiché tale disposizione risulta egualmente applicabile sia in situazioni di conflitto internazionale che di conflitto interno.

Un conflitto armato può avere luogo anche solo in alcune parti del territorio.

Possono esistere orientamenti che qualifichino la situazione in determinati paesi d'origine o in parti di essi come conflitto armato (interno o internazionale).

Orientamenti nazionali

Status di civile

Civili

Essere un civile è una preconditione necessaria per poter beneficiare della protezione ai sensi dell'articolo 15, lettera c), DQ, stante che lo scopo della disposizione è quello di proteggere solo coloro che non prendono parte al conflitto. Ciò include la potenziale applicazione dell'articolo 15, lettera c), DQ agli ex combattenti che abbiano rinunciato all'attività armata in modo effettivo e permanente.

La valutazione dei bisogni di protezione è di tipo previsionale. Pertanto, il principale elemento da considerare è se il richiedente sarà un civile all'atto del rientro oppure no. Il fatto che una persona abbia preso parte a ostilità in passato non significa necessariamente che tale persona sia esclusa dall'applicazione dell'articolo 15, lettera c), DQ.

Il termine «**civile**» si riferisce pertanto a una persona che non sarebbe membro di nessuna delle parti in conflitto e non prenderebbe parte alle ostilità. All'atto della valutazione dell'applicabilità dell'articolo 15, lettera c), DQ a un richiedente che in passato abbia preso parte alle ostilità, potrebbe per esempio essere pertinente esaminare se la partecipazione fosse volontaria o sotto costrizione. Nel caso di ex combattenti, le considerazioni sull'esclusione possono altresì risultare pertinenti. Si veda *EASO Practical Guide: Exclusion* (Guida pratica dell'EASO: esclusione).

Si noti che il concetto di partecipazione attiva alle ostilità non è limitato all'essere palesemente armati, ma può anche comprendere la fornitura di un sostanziale supporto logistico e/o amministrativo ai combattenti.

Nel caso di dubbio in merito al fatto che una persona sia un civile, dovrebbe essere adottato un approccio orientato alla protezione e la persona in esame dovrebbe essere considerata un civile.

Possono essere disponibili ulteriori orientamenti nazionali in merito alla qualifica delle persone come civili o meno in un determinato conflitto armato.

Orientamenti nazionali

Violenza indiscriminata

Violenza indiscriminata

Come affermato dalla CGUE nella causa *Elgafaji*, il termine «*indiscriminata*» implica che la violenza «**possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale**». Pertanto il termine «*indiscriminata*» si riferisce alla natura della violenza e non al suo livello d'intensità.


Inoltre, i livelli di violenza indiscriminata possono essere differenziati come segue:

- I. territori dove il grado di violenza indiscriminata raggiunge un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, **per la sua sola presenza** sul territorio di quel paese o di quella regione, un rischio effettivo di subire la minaccia grave di cui all'articolo 15, lettera c), DQ; e
- II. territori dove abbia luogo violenza indiscriminata che tuttavia non raggiunga il suddetto livello elevato, e relativamente ai quali vanno accertati **elementi individuali aggiuntivi**.

Nella prima categoria, la «mera presenza» sarebbe eccezionalmente considerata sufficiente e non sarebbe necessario fornire ulteriori elementi.

Nella seconda categoria il livello di violenza indiscriminata non raggiunge un livello così elevato; pertanto la mera presenza di un civile non comporterebbe automaticamente un rischio effettivo sufficiente a giustificare


l'applicazione dell'articolo 15, lettera c), DQ. In tali casi più il richiedente sarà in grado di dimostrare di essere specificamente colpito a causa di fattori specifici attinenti alla sua situazione personale, meno elevato sarà il livello di violenza indiscriminata richiesto ai fini dall'applicazione dall'articolo 15, lettera c), DQ e quanto maggiore sarà il livello della violenza indiscriminata in corso, tanto minore sarà il livello richiesto dei fattori aggiuntivi relativi alla situazione personale del richiedente. Tale modalità di valutazione è definita come «scala progressiva».



Al fine di determinare se una violenza indiscriminata sia in corso all'interno di un territorio o in parte di esso, possono essere presi in considerazione diversi indicatori:

- ✓ il numero di incidenti, ivi inclusa la loro frequenza e intensità in relazione alla popolazione locale;
- ✓ la natura dei metodi e delle tattiche, compresi gli obiettivi;
- ✓ il numero di vittime civili, inclusi i feriti;
- ✓ la presenza e la capacità dei diversi attori del conflitto;
- ✓ l'ambito geografico delle violenze;
- ✓ gli sfollamenti provocati dal conflitto.

Si può tenere conto anche di eventuali altri impatti significativi sulla vita quotidiana delle persone sfollate all'atto del ritorno, compresi la libertà di movimento e l'accesso ai servizi di base, all'assistenza sanitaria e all'istruzione.




Minaccia grave e individuale

Rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 15, lettere a) e b), DQ, il danno definito all'articolo 15, lettera c), DQ contempla un rischio più generale per il richiedente. Quanto viene richiesto ai fini della protezione è una «*minaccia grave e individuale (alla vita o alla persona di un civile)*» piuttosto che specifici atti di violenza.

Questo elemento dell'articolo 15, lettera c), DQ va considerato alla luce del principio della «scala progressiva» e della possibile differenziazione tra i vari livelli di violenza indiscriminata.

L'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia. Qualora tale livello di violenza indiscriminata non sia raggiunto, sono necessari elementi di individualizzazione, così come suggerito dalla formulazione dell'articolo 15, lettera c), DQ. Al riguardo, alcuni richiedenti potrebbero essere considerati maggiormente a rischio di violenza indiscriminata a causa della loro situazione personale.

Fattori quali l'età, il genere, le condizioni di salute e le disabilità, la mancanza di una rete familiare, la situazione economica e la prossimità geografica ad aree interessate da violenze possono costituire circostanze personali pertinenti da prendere in considerazione.




Vita o persona

Vita o persona

Come affermato dalla CGUE nella causa *Elgafaji*, l'articolo 15, lettera c), DQ ha un ambito di applicazione più ampio rispetto all'articolo 3 della CEDU e pertanto deve essere interpretato indipendentemente, ma tenendo debitamente conto dei diritti fondamentali garantiti ai sensi della CEDU.

I possibili danni alla vita o alla persona di un richiedente non sono solo fisici, ma possono anche includere gravi danni psicologici ove gli stessi siano chiaramente provocati dal conflitto.



Nesso (derivante da violenza indiscriminata)

Nesso (derivante da)

Il requisito del nesso («derivante da») si riferisce al legame causale fra la violenza indiscriminata e il danno (minaccia grave alla vita o alla persona di un civile).

L'interpretazione degli elementi causali («derivante da») non è necessariamente limitata ai danni direttamente causati dalla violenza indiscriminata o da azioni degli attori del conflitto.

In certa misura, possono anche essere compresi gli effetti indiretti della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato. Fintanto che vi sia un legame dimostrabile con la violenza indiscriminata, alcuni effetti indiretti possono essere tenuti in considerazione nella valutazione, per esempio la violenza criminale diffusa risultante dal collasso completo della legge e dell'ordine, la distruzione dei mezzi essenziali di sopravvivenza, la carenza di forniture alimentari e il mancato accesso alle cure sanitarie.

Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d'origine («sur place») [\[torna alla lista di controllo\]](#)

Convenzione di Ginevra	Direttiva qualifiche	Normativa nazionale
Articolo 1A, paragrafo 2	Articolo 5	

Il fatto che il richiedente si trovi fuori dal proprio paese d'origine non significa che per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o la protezione sussidiaria, egli debba aver lasciato il proprio paese d'origine a causa di un timore fondato di persecuzione o un rischio effettivo di danno grave. Tali circostanze possono essere insorte successivamente alla partenza e questa situazione viene denominata «sur place».

Situazioni *sur place*

<i>Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave può essere basato su avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo paese di origine.</i>	Questa formulazione si riferisce a circostanze esterne e fuori dal controllo del richiedente, che abbiano conseguenze dirette sulla sua situazione e provochino un timore fondato di persecuzione o un rischio effettivo di danno grave. Tali eventi possono concernere mutamenti significativi della situazione del paese d'origine, inclusa l'intensificazione di fattori preesistenti successivamente alla partenza del richiedente dal suo paese d'origine. Tuttavia non è indispensabile che gli eventi abbiano luogo nel paese d'origine. Anche le azioni di terzi possono avere un impatto sulla situazione individuale del richiedente.
--	---

<i>Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave può essere basato su attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni o orientamenti già manifestati nel paese d'origine.</i>	I funzionari competenti, nell'esaminare situazioni «sur place» connesse con azioni del richiedente, devono valutare se gli autori della persecuzione siano probabilmente a conoscenza delle convinzioni o delle attività del richiedente e abbiano un atteggiamento sfavorevole al riguardo tale da fare insorgere nel richiedente un timore fondato di persecuzione o da esporlo a un rischio effettivo di danno grave. «L'espressione e la continuazione di convinzioni o orientamenti già manifestati nel paese d'origine» non implica che tali convinzioni o orientamenti fossero stati precedentemente espressi nel paese d'origine. Tuttavia, ciò chiaramente aiuterebbe a comprovare che le convinzioni o gli orientamenti erano già assunti in precedenza.
--	---

Fatta salva la convenzione di Ginevra, gli Stati membri possono stabilire di non riconoscere di norma lo status di rifugiato a un richiedente che abbia introdotto una domanda successiva se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine (articolo 5, paragrafo 3, DQ). La possibilità di introdurre tale eccezione mira a evitare abusi del quadro giuridico sulla protezione internazionale. Tuttavia, si noti che l'accertamento della fondatezza del timore del richiedente resta comunque di tipo previsionale e che in ogni caso va rispettato il principio di non respingimento.

Normativa e orientamenti nazionali

Responsabili della persecuzione o del danno grave [\[torna alla lista di controllo\]](#)

Convenzione di Ginevra	Direttiva qualifiche	Normativa nazionale
Articolo 1A, paragrafo 2	Articolo 6	

I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere:

Lo Stato

- La nozione di Stato dovrebbe essere interpretata in senso ampio. Essa comprende organismi statali de jure e de facto e include qualsiasi funzionario operante a tutti i livelli dell'amministrazione e in qualsivoglia ambito: giudiziario, legislativo o esecutivo.
- I soggetti statali responsabili di persecuzione o di danni gravi possono includere inoltre: persone o entità abilitate all'esercizio di pubblici poteri; persone o associazioni private che agiscono sotto il controllo o la direzione di organi o entità abilitati all'esercizio di pubblici poteri; o agenti dello Stato che agiscono al di fuori dell'ambito della loro autorità giuridica.

Partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio

- Eventuali partiti o organizzazioni che controllano il territorio dello Stato o una parte consistente dello stesso potrebbero equivalere de facto a soggetti statali, in quanto esercitano elementi di poteri pubblici, in assenza di un'autorità statale de jure.
- La distinzione tra i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e i soggetti non statali non è sempre netta.

Soggetti non statali

- Questa nozione comprende tutti i soggetti non statali quali i clan e le tribù, i gruppi ribelli, criminali, familiari ecc.

I responsabili della persecuzione costituiscono un elemento cruciale del processo di determinazione dello status. La persecuzione o il danno grave si devono sempre sostanziare come condotta di uno specifico autore.

Protezione nel paese di origine [\[torna alla lista di controllo\]](#)


Convenzione di Ginevra	Direttiva qualifiche	Normativa nazionale
Articolo 1A, paragrafo 2	Articolo 7	

La protezione internazionale è secondaria rispetto alla protezione disponibile nel paese d'origine. Per tale ragione, la valutazione della disponibilità di protezione nel paese d'origine è un passaggio obbligatorio nell'analisi della necessità di protezione internazionale, che deve essere effettuato qualora il funzionario competente abbia previamente riscontrato un rischio effettivo di persecuzione o danno grave nel caso in cui il richiedente ritorni presso la propria area di origine nel paese d'origine.

In primo luogo, il funzionario competente dovrà considerare se la protezione sarà disponibile nell'area di origine nel paese d'origine. Se tale protezione non fosse disponibile per il richiedente, si può valutare se esista un'area sicura alternativa nello stesso paese.

Non è necessario che la disponibilità o l'indisponibilità di protezione siano collegate alle ragioni della persecuzione. È sufficiente la semplice incapacità di proteggere a sufficienza, per dimostrare la mancanza di protezione. Non è richiesta la presenza di ragioni o motivazioni discriminatorie da parte dei responsabili della protezione. Tuttavia, si noti che qualora la mancanza di protezione fosse intenzionale, ciò potrebbe configurarsi come persecuzione o danno grave.

La tabella che segue illustra gli elementi obbligatori da considerare all'atto dell'esame della disponibilità di protezione dalla persecuzione o da danni gravi.



Soggetti che offrono protezione [\[torna alla lista di controllo\]](#)


L'elenco dei soggetti che offrono protezione è **completo**.

- **Lo Stato**

Di solito lo Stato è il principale responsabile della protezione. Lo Stato include ogni organo che eserciti funzioni legislative, esecutive e giudiziarie nonché ogni altra funzione e che agisca a qualsiasi livello, sia esso centrale, federale, regionale, provinciale o locale.

In taluni casi entità private possono essere dotate di poteri statuali e rese responsabili di fornire protezione sotto il controllo dello Stato. Ciò dovrebbe avvenire in conformità a un provvedimento adottato dallo Stato.

Al fine di essere considerato responsabile della protezione, lo Stato deve controllare l'intero territorio del paese di origine o almeno una parte consistente dello stesso. In taluni casi lo Stato, in qualità di responsabile della protezione, può ricevere assistenza da partiti e organizzazioni, comprese organizzazioni internazionali, al fine di adempiere i propri compiti di protezione; tuttavia ciò non dovrebbe pregiudicare il controllo da parte dello Stato del proprio territorio o di una parte consistente dello stesso



Entrambe le condizioni devono essere soddisfatte. La protezione non può considerarsi concessa al richiedente qualora lo Stato intenda fornire protezione ma non ne sia in grado oppure, pur essendo in grado di fornirla, non intenda farlo.

L'incapacità e/o l'indisponibilità dello Stato a fornire protezione possono verificarsi nel caso particolare del richiedente o essere di natura generale che riguarda anche il richiedente.

- **Partiti e organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali**

I partiti e le organizzazioni possono essere considerati soggetti che offrono protezione a condizione che soddisfino cumulativamente i seguenti requisiti.




Al fine di concludere che i partiti o le organizzazioni controllano il territorio dello Stato o una parte consistente dello stesso, dovrebbe essere accertato che essi esercitano pertinenti funzioni di governo. Tale valutazione va effettuata congiuntamente alla loro reale capacità di fornire protezione, che sia effettiva e di natura permanente.

La volontà e la capacità dei partiti e delle organizzazioni di fornire protezione deve essere valutata alla luce degli stessi standard applicabili alla protezione da parte di uno Stato.

Qualità della protezione

La protezione nel paese d'origine deve soddisfare tre condizioni cumulative:



► Efficacia [\[torna alla lista di controllo\]](#)

La protezione è in generale fornita quando i soggetti che offrono protezione adottano adeguate misure per prevenire persecuzioni o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, nonché di determinare se il richiedente abbia accesso a tale protezione.

La valutazione per determinare se il responsabile della protezione abbia adottato «**adeguate misure**» è una questione pratica e si riferisce alle misure che possano ragionevolmente essere attuate al fine di prevenire la persecuzione o il danno grave temuto dal richiedente. Quali misure possano definirsi adeguate dipende anche dalla gravità del danno temuto. Determinati livelli di maltrattamento non possono essere esclusi persino ove siano adottate misure adeguate per prevenire la persecuzione o il danno grave.

Gli atti di persecuzione o gli atti che provocano danni gravi rientrano di norma nell'ambito delle norme penali a causa della loro notevole gravità. La mera identificazione, l'azione penale e la punizione di atti che costituiscono persecuzione o danno grave, dopo che siano stati commessi, non rispondono ai requisiti di protezione efficace. I responsabili della protezione devono adottare misure adeguate al fine di prevenire tali atti lesivi e di diminuire il rischio che siano commessi.

Elementi quali i livelli documentati di rispetto dei diritti umani, la corruzione, l'adeguatezza delle risorse, le procedure di applicazione della legge, l'indipendenza della magistratura ecc. possono essere presi in considerazione al fine di stabilire se possa essere fornita una protezione efficace.

► Natura permanente [\[torna alla lista di controllo\]](#)

Poiché l'esame della necessità di protezione internazionale è di natura previsionale, è essenziale valutare se la protezione nel paese d'origine sia o meno di natura permanente.

Particolare cura va prestata nel valutare questo elemento in relazione alla protezione fornita da partiti o organizzazioni, ivi comprese organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, poiché il loro controllo è di norma di natura temporanea.

► Accessibilità [\[torna alla lista di controllo\]](#)

L'accesso alla protezione da parte del richiedente nel paese d'origine dovrà essere esaminato alla luce degli ostacoli sia giuridici sia pratici alla protezione. Tali ostacoli possono riguardare la situazione personale del richiedente, forme di discriminazione, barriere culturali, la posizione del responsabile della persecuzione o del danno grave ecc.

Qualora il responsabile della persecuzione o del danno grave sia lo Stato, si può presumere che la protezione non sia accessibile. Quanto sopra risulta connesso con il requisito della volontà da parte dello Stato.

Al fine di concludere che la protezione non è accessibile, andrebbe dimostrato che:

- il richiedente ha chiesto invano protezione alle autorità del paese d'origine; oppure
- il richiedente non avrebbe ottenuto protezione se l'avesse richiesta, ad esempio perché la protezione non è disponibile in generale oppure presentare richiesta di protezione sarebbe inutile o persino pericoloso.

Tuttavia, l'aver esperito tutte le vie di ricorso interno nel paese d'origine non è un prerequisito per accertare la mancanza di accesso alla protezione contro la persecuzione o il danno grave. Va tenuto debito conto delle circostanze personali del richiedente, in particolare nel caso in cui abbia subito maltrattamenti da parte del responsabile della protezione, o laddove tale responsabile in precedenza non abbia protetto il richiedente da persecuzione o da danno grave.

Alternativa di protezione interna [\[torna alla lista di controllo\]](#)

Convenzione di Ginevra	Direttiva qualifiche	Normativa nazionale
Articolo 1A, paragrafo 2	Articolo 8	

Qualora la protezione non fosse disponibile nell'area d'origine del paese d'origine, dovrà essere esaminata l'esistenza di un'area sicura alternativa in quel paese.

Di conseguenza, il funzionario competente potrà concludere che il richiedente non necessita di protezione internazionale, ove sussista un'area del suo paese d'origine in cui egli non avrebbe il timore fondato di essere perseguitato e non sarebbe esposto al rischio effettivo di subire danni gravi oppure avrebbe accesso alla protezione contro la persecuzione o il danno grave.

In questo caso è dovere del funzionario competente dimostrare che la protezione interna è disponibile in una particolare area del paese d'origine, identificando tale area specificamente.

Affinché si possa concludere che la protezione interna è disponibile in una **determinata parte** del paese di origine del richiedente, devono essere soddisfatti tre criteri cumulativi.

Questa parte del paese è **sicura** per il richiedente.

Il richiedente ha **accesso** a questa parte del paese.

Si può **ragionevolmente supporre che il richiedente vi si stabilisca**.

Non è necessario che prima di fare richiesta di protezione internazionale il richiedente abbia esperito invano tutte le possibilità di ottenere protezione in una parte diversa del paese d'origine. La valutazione mira a stabilire se tale alternativa sia disponibile al momento della decisione in merito alla richiesta.

► Sicurezza in una parte del territorio del paese d'origine [\[torna alla lista di controllo\]](#)

Un'area è considerata sicura per il richiedente o perché in tale luogo egli non ha fondato timore di persecuzione o danno grave o perché in tale parte del paese egli ha accesso alla protezione contro la persecuzione o il danno grave.

<p>Assenza della persecuzione o del danno grave</p>	<ul style="list-style-type: none"> • assenza della persecuzione o del danno grave iniziali insorti nell'area d'origine: al riguardo va esaminata la possibilità che il responsabile della persecuzione o del danno grave possa raggiungere anche l'area ritenuta sicura; <p style="text-align: center;">e</p> <ul style="list-style-type: none"> • assenza di potenziali nuove forme di persecuzione o danno grave. <p>Se il responsabile della persecuzione o del danno grave è lo Stato, di norma non ci sarà un'area sicura nel paese d'origine, poiché in generale lo Stato ha competenza sull'intero territorio del paese.</p>
<p>oppure</p>	
<p>Disponibilità di protezione contro persecuzione o danno grave</p>	<p>La protezione nell'area considerata dovrà soddisfare gli stessi elementi obbligatori richiesti per la protezione contro la persecuzione o il danno grave nell'area di origine nel paese d'origine (si veda la sottosezione «Qualità della protezione»).</p> <p>Qualora il responsabile della persecuzione o del danno grave sia lo Stato, si presume che il richiedente non possa beneficiare di protezione efficace, poiché in generale lo Stato ha competenza sull'intero territorio del paese.</p> <p>Qualora la persecuzione o il danno grave inflitti al richiedente da parte di soggetti non statuali siano ammessi o tollerati dallo Stato, va esaminata l'influenza di tali soggetti non statuali nell'area considerata per l'alternativa di protezione interna.</p>

► **Accesso a una parte del territorio del paese d'origine** [\[torna alla lista di controllo\]](#)

Al fine di concludere che l'alternativa di protezione interna è disponibile nel paese d'origine del richiedente, non è sufficiente che il funzionario competente identifichi una parte sicura nel paese d'origine. È necessario anche che il richiedente possa legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in quella parte del paese.



- **Viaggiare senza pericolo:** si intende che esiste un itinerario sicuro che il richiedente può seguire in modo pratico senza eccessive difficoltà, in modo da poter accedere all'area sicura nel paese d'origine senza incorrere in gravi rischi.
- **Viaggiare legalmente:** si intende che non vi sono ostacoli giuridici che impediscano al richiedente di recarsi nell'area sicura.
- In particolare, qualora il richiedente debba attraversare un paese terzo al fine di accedere all'area sicura, egli dovrà poterlo fare legalmente.
- **Essere ammesso:** il richiedente è ammesso all'area sicura da parte del soggetto/ dei soggetti che ne hanno il controllo.

► **Ragionevolezza dell'ipotesi che il richiedente si stabilisca in una parte del territorio del paese di origine** [\[torna alla lista di controllo\]](#)

Il test di ragionevolezza è fondato su un **approccio basato sui diritti**. In particolare, dovrebbero essere garantiti i bisogni fondamentali, comprendenti fra l'altro vitto, alloggio e igiene. Inoltre, dovrà essere data debita considerazione alla possibilità per la persona di assicurare per sé e la sua famiglia la sussistenza, l'assistenza sanitaria di base e l'istruzione dei figli.

La valutazione mirante a stabilire se sia ragionevole per il richiedente stabilirsi in quella parte del paese, dovrebbe tenere conto delle circostanze personali del richiedente, quali l'età, il genere, lo stato di salute, l'estrazione sociale e il grado d'istruzione, i legami sociali e familiari, la lingua, l'identità di genere e gli orientamenti sessuali ecc.

Orientamenti nazionali**Non volontà del richiedente di ricorrere alla protezione del paese d'origine**

Qualora la protezione sia disponibile nel paese d'origine, possono esservi casi in cui il richiedente non è disposto a fare ricorso a tale protezione per giustificati motivi.

L'opposizione del richiedente a servirsi della protezione del paese d'origine (ivi inclusa la protezione disponibile in un'altra parte sicura del paese d'origine) deve essere collegata al suo timore di persecuzione o al rischio di danno grave.


Esperienze passate di eventi traumatici e i loro esiti permanenti potrebbero costituire forti giustificazioni dell'opposizione del richiedente a servirsi della protezione del paese d'origine.


DIAGRAMMI DI FLUSSO

- ▶ *Guida grafica per fasi per i funzionari addetti all'esame delle singole richieste di protezione internazionale.*

1


Considerazioni preliminari: ambito di applicazione personale e territoriale






2b

Timore fondato



2c


Motivo di persecuzione




3

Protezione sussidiaria

Vi è la ragionevole probabilità che il richiedente subisca uno qualsiasi dei seguenti tipi di danno grave?




4

Protezione nel paese di origine

5

Alternativa di protezione interna



RIFERIMENTI

- ▶ *Riferimenti alla normativa, alla giurisprudenza pertinente e a ulteriori risorse.*
- ▶ *Utilizzare gli spazi in bianco per aggiungere riferimenti alla normativa e alla giurisprudenza nazionale.*

Collegamenti utili

- ✓ CEDU — Convenzione europea dei diritti dell'uomo
- ✓ CGUE — Corte di giustizia dell'Unione europea
- ✓ CG — Convenzione di Ginevra del 1951 e il protocollo relativo allo status dei rifugiati del 1967
- ✓ CIG — Corte internazionale di giustizia
- ✓ Corte EDU — Corte europea dei diritti dell'uomo
- ✓ DQ — Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta
- ✓ DPA — Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale

Altre risorse

Il *Manuale e linee guida dell'UNHCR sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato ai sensi della convenzione del 1951 e del protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, altri orientamenti, documenti di indirizzo e le conclusioni del Comitato esecutivo dell'UNHCR e del Comitato permanente possono essere trovati [qui](#).

Riferimenti giuridici e giurisprudenza pertinente

Il presente elenco di riferimenti giuridici e di giurisprudenza non costituisce uno strumento di riferimento esaustivo. Ha il solo scopo di fornire un ausilio pratico ai funzionari addetti all'esame dei casi attraverso il riferimento ad alcune delle norme e alla giurisprudenza principali.

La bibliografia che segue è organizzata in modo tematico. Ove possibile, si forniscono i collegamenti ipertestuali alla giurisprudenza e agli altri strumenti giuridici per facilità di consultazione.

Principi generali

Riferimenti giuridici	Giurisprudenza
<p>Articolo 1A, paragrafo 2, della convenzione di Ginevra</p> <p>Articolo 2, lettere d) ed f), DQ</p> <p>Articolo 4, paragrafo 3, DQ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ CGUE, <i>H.N. contro Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General</i>, causa C-604/12, sentenza dell'8 maggio 2014, EU:C:2014:302, paragrafo 35 (preminenza dello status di rifugiato) ✓ CGUE, <i>M.M. contro Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General</i>, causa C-277/11, sentenza del 22 novembre 2012, EU:C:2012:744, paragrafo 64 (fasi del processo decisionale)
Normativa nazionale	Giurisprudenza nazionale

Ambito di applicazione personale e territoriale

Riferimenti giuridici	Giurisprudenza
<p>Protocollo del 1967 alla convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati</p> <p>Articolo 2, lettere d) ed f), DQ</p> <p>Convenzione sullo status degli apolidi, 360 UNTS 117, 28 settembre 1954</p> <p>Protocollo (n. 24) sull'asilo per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea</p>	<p>✓ CIG, <i>Nottebohm Case (Liechtenstein c. Guatemala)</i>, sentenza del 6 aprile 1955, Seconda fase, ICJ Reports 1955, pagg. 23-24 (attribuzione della nazionalità)</p> <p>✓ CGUE, <i>X e X contro État belge</i>, causa C-638/16 PPU, sentenza del 7 marzo 2017, ECLI:EU:C:2017:173, paragrafi 49 e 51 (ambito di applicazione territoriale della DQ)</p>
Normativa nazionale	Giurisprudenza nazionale

Status di rifugiato: timore fondato di persecuzione

Riferimenti giuridici	Giurisprudenza
<p>Articolo 1A, paragrafo 2, della convenzione di Ginevra</p> <p>Articolo 9, DQ</p> <p>Articolo 4, paragrafo 4, DQ</p> <p>Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, risoluzione n. 217 (III) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1948</p> <p>Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici («ICCPR»), 999 UNTS 171, del 16 dicembre 1966</p> <p>Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, 660 UNTS 195, del 7 marzo 1966</p> <p>Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, 1249 UNTS 13, del 18 dicembre 1979</p> <p>Convenzione sui diritti dell'infanzia, 1577 UNTS 3, del 20 novembre 1989</p>	<p>✓ CGUE, <i>Andre Lawrence Shepherd contro Bundesrepublik Deutschland</i>, causa C-472/13, sentenza del 26 febbraio 2015, ECLI:EU:C:2015:117, paragrafi 25-26 (esame su base individuale della persecuzione), e paragrafi 46, 49 e 52-56 (diserzione militare)</p> <p>✓ CGUE, <i>Bundesrepublik Deutschland contro Y e Z</i>, cause riunite C-71/11 e C-99/11, sentenza del 5 settembre 2012, ECLI:EU:C:2012:518, paragrafo 57, paragrafi 60-67 (gravità dell'ingerenza nel diritto di libertà religiosa), paragrafo 72 (gravità sufficiente a configurare persecuzione), paragrafi 78-80 (fondatezza)</p> <p>✓ CGUE, <i>Minister voor Immigratie en Asiel contro X e Y, e Z contro Minister voor Immigratie en Asiel</i>, cause riunite da C-199/12 a C-201/12 sentenza del 7 novembre 2013, ECLI:EU:C:2013:720, paragrafi 53-61 (sufficiente gravità da configurare persecuzione, criminalizzazione degli atti omosessuali), paragrafi 63-64 (persecuzioni subite in passato), paragrafi 73-76 (fondatezza)</p>

Riferimenti giuridici	Giurisprudenza
<p>Protocollo opzionale alla convenzione sui diritti dell'infanzia concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, del 25 maggio 2000</p> <p>Protocollo opzionale alla convenzione sui diritti dell'infanzia sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, del 25 maggio 2000</p> <p>Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, 2515 UNTS 3, del 13 dicembre 2006</p> <p>Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 («ICESCR»), 993 UNTS 3, del 16 dicembre 1966</p> <p>Carta sociale europea del 1961, STE n. 35, 18 ottobre 1961 e Carta sociale europea rivista, STE n. 163, 3 maggio 1996</p>	
Normativa nazionale	Giurisprudenza nazionale

Motivi di persecuzione: razza

Riferimenti giuridici	Giurisprudenza
<p>Articolo 1A, paragrafo 2, della convenzione di Ginevra</p> <p>Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), DQ</p> <p>Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, 660 UNTS 195, del 7 marzo 1966</p>	<p>✓ Corte EDU, <i>Khamrakulov c. Russia</i>, ricorso n. 68894/13 del 16 aprile 2015, paragrafi 66 e 67 (persecuzione basata sull'origine etnica)</p> <p>✓ Corte EDU, <i>A.A. c. France</i>, ricorso n. 18039/11 del 15 aprile 2015, paragrafo 58 (persecuzione basata sull'origine etnica)</p> <p>✓ Corte EDU, <i>A.F. c. France</i>, ricorso n. 80086/13, sentenza del 15 aprile 2015, paragrafi 50-52 (persecuzione basata sull'origine etnica)</p> <p>✓ Corte EDU, <i>S.H. c. the United Kingdom</i>, ricorso n. 19956/06, sentenza del 15 giugno 2010, paragrafo 70 (discriminazione razziale)</p> <p>✓ Corte EDU, <i>Salah Sheekh c. the Netherlands</i>, ricorso n. 1948/04, sentenza dell'11 gennaio 2007, paragrafo 148 (minoranza etnica)</p> <p>✓ Corte EDU, <i>Cyprus c. Turkey</i>, ricorso n. 25781/94, sentenza del 10 maggio 2001, paragrafo 306 (discriminazione razziale)</p>
Normativa nazionale	Giurisprudenza nazionale

Motivi di persecuzione: religione

Riferimenti giuridici	Giurisprudenza
<p>Articolo 1A, paragrafo 2, della convenzione di Ginevra</p> <p>Articolo 10, lettera b), DQ</p>	<p>✓ CGUE, <i>Bundesrepublik Deutschland c. Y e Z</i>, cause riunite C-71/11 e C-99/11, sentenza del 5 settembre 2012, ECLI:EU:C:2012:518, paragrafo 80 (non ci si può ragionevolmente aspettare che il richiedente rinunci a pratiche religiose)</p> <p>✓ Corte EDU, <i>F.G. c. Sweden</i>, ricorso n. 43611/11, sentenza del 23 marzo 2016, paragrafi 123-124 (conversione religiosa)</p> <p>✓ Corte EDU, <i>M.K.N. c. Sweden</i>, ricorso n. 72413/10, sentenza del 27 giugno 2013, paragrafi 32-44 (affiliazione religiosa)</p>
Normativa nazionale	Giurisprudenza nazionale

Motivi di persecuzione: nazionalità

Riferimenti giuridici	Giurisprudenza
<p>Articolo 1A, paragrafo 2, della convenzione di Ginevra</p> <p>Articolo 10, lettera c), DQ</p>	
Normativa nazionale	Giurisprudenza nazionale

Motivi di persecuzione: appartenenza ad un determinato gruppo sociale

Riferimenti giuridici	Giurisprudenza
<p>Articolo 1A, paragrafo 2, della convenzione di Ginevra</p> <p>Articolo 10, lettera d), DQ</p> <p>Considerando 30, DQ</p>	<p>✓ CGUE, <i>Minister voor Immigratie en Asiel contro X e Y, e Z contro Minister voor Immigratie en Asiel</i>, cause riunite da C-199/12 a C-201/12, sentenza del 7 novembre 2013, ECLI:EU:C:2013:720, paragrafi 45-49 (definizione di «determinato gruppo sociale»), paragrafi 53-61 (criminalizzazione di atti omosessuali), paragrafi 70-76 (non ci si può attendere che il richiedente nasconda la propria omosessualità o dia prova di riservatezza nell'esprimere il proprio orientamento sessuale)</p>
Normativa nazionale	Giurisprudenza nazionale

Motivi di persecuzione: opinioni politiche

Riferimenti giuridici	
Articolo 1A, paragrafo 2, della convenzione di Ginevra	
Articolo 10, lettera d), DQ	
Normativa nazionale	Giurisprudenza nazionale

Nesso (per motivi di)

Riferimenti giuridici	
Articolo 1A, paragrafo 2, della convenzione di Ginevra	
Articolo 9, paragrafo 3, DQ	
Normativa nazionale	Giurisprudenza nazionale

Protezione sussidiaria: rischio effettivo di danno grave

Riferimenti giuridici	Giurisprudenza
Articolo 2, lettera f), DQ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ CGUE, <i>Meki Elgafaji and Noor Elgafaji contro Staatssecretaris van Justitie</i>, causa C-465/07, sentenza del 17 febbraio 2009, ECLI: EU:C:2009:94, paragrafo 40 (gravi danni subiti in passato) ✓ Corte EDU, <i>F.G. c. Sweden</i>, ricorso n. 43611/11, sentenza del 23 marzo 2016, paragrafo 115 (valutazione del rischio effettivo) ✓ Corte EDU, <i>Auad c. Bulgaria</i>, ricorso n. 46390/10, sentenza dell'11 ottobre 2011, paragrafo 99, lettera c) (valutazione del rischio effettivo) ✓ Corte EDU, <i>Saadi c. Italy</i>, ricorso n. 37201/06, sentenza del 28 febbraio 2008, paragrafo 130 (valutazione del rischio effettivo), e paragrafo 140 (livello di prova) ✓ Corte EDU, <i>Vilvarajah and Others c. The United Kingdom</i>, 45/1990/236/302-306, sentenza del 26 settembre 1991, paragrafo 111 (livello di prova)
Normativa nazionale	Giurisprudenza nazionale

Protezione sussidiaria: condanna a morte o esecuzione

Riferimenti giuridici	Giurisprudenza
<p>Articolo 15, lettera a), DQ</p> <p>Articolo 2, CEDU</p> <p>Protocollo n. 6 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte</p> <p>Protocollo n. 13 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Corte EDU, <i>Al-Saadoon and Mufdhi c. the United Kingdom</i>, ricorso n. 61498/08, sentenza del 2 marzo 2010, paragrafo 115 (pena di morte — braccio della morte) ✓ Corte EDU, <i>Ilascu and Others c. Moldova and Russia</i>, ricorso n. 48787/99, sentenza dal 8 luglio 2004, paragrafi 429-433 (pena di morte — braccio della morte) ✓ Corte EDU, <i>Soering c. the United Kingdom</i>, 1/1989/161/217, del 7 luglio 1989, paragrafo 111 (braccio della morte)
Normativa nazionale	Giurisprudenza nazionale

Protezione sussidiaria: tortura o altra forma di pena o trattamento disumano o degradante

Riferimenti giuridici	Giurisprudenza
<p>Articolo 15, lettera b), DQ</p> <p>Articolo 3, CEDU</p> <p>Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, 1465 U.N.T.S. n. 85 del 10 dicembre 1984</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ CGUE, <i>Mohamed M'Bodj c. État belge</i>, causa C-542/13, sentenza del 18 dicembre 2014, paragrafi 40-41 e 50 (privazione di adeguata assistenza sanitaria) ✓ CGUE, <i>Meki Elgafaji and Noor Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie</i>, causa C-465/07, sentenza del 17 febbraio 2009, ECLI: EU:C:2009:94, paragrafo 28 (importanza della giurisprudenza della Corte EDU ai fini dell'interpretazione della portata del diritto di cui all'articolo 15, lettera b), DQ) ✓ Corte EDU, <i>Paposhvili c. Belgium</i>, ricorso n. 41738/10, sentenza del 13 dicembre 2016, paragrafi 181-193 (indisponibilità di appropriate misure di assistenza sanitaria) ✓ Corte EDU, <i>Trabelsi c. Belgium</i>, ricorso n. 140/10 del 4 settembre 2014, paragrafi 113-115 (ergastolo) ✓ Corte EDU, <i>M.S.S. c. Belgium and Greece</i>, ricorso n. 30696/09, sentenza del 21 gennaio 2011, paragrafo 220 (definizione di «inumano» e «degradante») ✓ Corte EDU, <i>Gäfgen c. Germany</i>, ricorso n. 22978/05, sentenza del 1^o giugno 2010, paragrafo 108 (livello di gravità per la qualifica di tortura) ✓ Corte EDU, <i>Kalashnikov c. Russia</i>, ricorso n. 47095/99, sentenza del 15 luglio 2002, paragrafo 95 (trattamento degradante) ✓ Corte EDU, <i>Selmouni c. France</i>, ricorso n. 25803/94, sentenza del 28 luglio 1999, paragrafi 99-101 (definizione di tortura) ✓ Corte EDU, <i>Tyrer c. the United Kingdom</i>, ricorso n. 5856/72, sentenza del 15 marzo 1978, paragrafo 30 (trattamento degradante) ✓ Corte EDU, <i>Ireland c. the United Kingdom</i>, ricorso n. 5310/71, sentenza del 18 gennaio 1978, paragrafo 167 (distinzione tra tortura e altre forme di pena o trattamento inumano o degradante)
Normativa nazionale	Giurisprudenza nazionale

Protezione sussidiaria: minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Riferimenti giuridici	Giurisprudenza
Articolo 15, lettera c), DQ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ CGUE, <i>Aboubacar Diakité c. Commissaire général aux réfugiés e aux apatrides</i>, causa C-285/12, sentenza del 30 gennaio 2014, paragrafo 35 (conflitto armato) ✓ CGUE, <i>Meki Elgafaji and Noor Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie</i>, causa C-465/07, sentenza del 17 febbraio 2009, ECLI: EU:C:2009:94, paragrafi 32-33 (minaccia grave e individuale), paragrafi 34-35 (violenza indiscriminata), paragrafi 39 (criterio della «cala progressiva») ✓ Corte EDU, <i>K.A.B. c. Sweden</i>, ricorso n. 886/11, sentenza del 5 settembre 2013, paragrafi 75-77 (violenza indiscriminata) ✓ Corte EDU, <i>Sufi and Elmi c. the United Kingdom</i>, ricorsi n. 8319/07 e n. 11449/07, sentenza del 28 novembre 2011, paragrafo 241 (violenza indiscriminata)
Normativa nazionale	Giurisprudenza nazionale

Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d'origine («sur place»)

Riferimenti giuridici	Giurisprudenza
Articolo 5, DQ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Corte EDU, <i>F.G. c. Sweden</i>, ricorso n. 43611/11, sentenza del 23 marzo 2016, paragrafi 123-124 e 144-158 (attività nel paese di asilo — valutazione del rischio) ✓ ECtHR, <i>H.S. and others c. Cyprus</i>, ricorso n. 41753/10 e altri 13 ricorsi, sentenza del 21 luglio 2015, paragrafo 277 (identificazione da parte delle autorità) ✓ Corte EDU, <i>A.A. c. Switzerland</i>, ricorso n. 58802/12, sentenza del 7 gennaio 2014, paragrafi 38-43 (livello delle attività e di identificazione da parte delle autorità) ✓ Corte EDU, <i>S.F. c. Sweden</i>, ricorso n. 52077/10, sentenza del 15 maggio 2012, paragrafi 68-71 (livello di attività politiche)
Normativa nazionale	Giurisprudenza nazionale

Responsabili della persecuzione o del danno grave

Riferimenti giuridici	Giurisprudenza
Articolo 6, DQ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ CGUE, <i>Mohamed M'Bodj c. État belge</i>, causa C-542/13, sentenza del 18 dicembre 2014, paragrafo 35 (presenza di un responsabile della persecuzione come condizione necessaria) ✓ Corte EDU, <i>Tatar c. Switzerland</i>, ricorso n. 65692/12, Consiglio d'Europa: Corte europea dei diritti dell'uomo, 14 aprile 2015, paragrafo 41 (soggetti non statuali) ✓ Corte EDU, <i>Sufi and Elmi c. UK</i>, ricorsi n. 8319/07 e n. 11449/07, sentenza del 28 novembre 2011, paragrafi 281-282 (presenza di un responsabile della persecuzione come condizione necessaria)
Normativa nazionale	Giurisprudenza nazionale

Soggetti che offrono protezione e qualità della protezione

Riferimenti giuridici	Giurisprudenza
<p>Articolo 1A, paragrafo 2, della convenzione di Ginevra</p> <p>Articolo 7, DQ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ CGUE, <i>Aydin Salahadin Abdulla and Others c. Bundesrepublik Deutschland</i>, cause riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08, sentenza del 2 marzo 2010, paragrafi 67-76 (<i>efficacia, sostenibilità e accessibilità della protezione, soggetti che offrono protezione</i>) ✓ Corte EDU, <i>K.A.B. c. Sweden</i>, ricorso n. 886/11, sentenza del 5 settembre 2013, paragrafi 69, 87 (<i>soggetti che offrono protezione</i>) ✓ Corte EDU, <i>Salah Sheekh contro the Netherlands</i>, ricorso n. 1948/04, sentenza del 11 gennaio 2007, paragrafi 147-148 (<i>accessibilità della protezione</i>) ✓ Corte EDU, <i>N. c. Finland</i>, ricorso n. 38885/02, sentenza del 26 luglio 2005, paragrafi 163-64 (<i>soggetti che offrono protezione</i>) ✓ Corte EDU, <i>Osman c. the United Kingdom</i>, ricorso n. 23452/94, sentenza del 28 ottobre 1998, paragrafi 115-116 (<i>efficacia della protezione</i>)
Normativa nazionale	Giurisprudenza nazionale

Alternativa di protezione interna

Riferimenti giuridici	Giurisprudenza
Articolo 8, DQ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Corte EDU, <i>A.A.M. c. Sweden</i>, ricorso n. 68519/10, sentenza del 3 aprile 2014, paragrafi 66-75 (<i>sicurezza in una parte del territorio del paese d'origine</i>) ✓ Corte EDU, <i>K.A.B. c. Sweden</i>, ricorso n. 886/11, sentenza del 5 settembre 2013, paragrafi 80-85 (<i>accessibilità di una parte del territorio del paese d'origine, ragionevolezza dell'ipotesi che il richiedente vi si stabilisca</i>) ✓ Corte EDU, <i>D.N.M. c. Sweden</i>, ricorso n. 28379/11, sentenza del 27 giugno 2013, paragrafi 57-59 (<i>sicurezza in una parte del territorio del paese d'origine, ragionevolezza dell'ipotesi che il richiedente vi si stabilisca</i>) ✓ Corte EDU, <i>S.A. c. Sweden</i>, ricorso n. 66523/10, sentenza del 27 giugno 2013, paragrafi 56-58 (<i>sicurezza in una parte del territorio del paese d'origine</i>) ✓ Corte EDU, <i>M.Y.H. and others c. Sweden</i>, ricorso n. 50859/10, sentenza del 27 giugno 2013, paragrafi 68-73 (<i>ragionevolezza di stabilimento</i>) ✓ Corte EDU, <i>Sufi and Elmi c. the United Kingdom</i>, ricorsi n. 8319/07 e n. 11449/07, sentenza del 28 novembre 2011, paragrafi 249 e 265-296 (<i>accessibilità di una parte del territorio del paese d'origine, ragionevolezza dell'ipotesi che il richiedente vi si stabilisca</i>) ✓ Corte EDU, <i>Salah Sheekh c. the Netherlands</i>, ricorso n. 1948/04, sentenza del 11 gennaio 2007, paragrafi 140-148 (<i>protezione da parte del gruppo di appartenenza, circostanze individuali</i>) ✓ Corte EDU, <i>M.K.N. c. Sweden</i>, ricorso n. 72413/10, sentenza del 27 giugno 2013, paragrafi 35-44 (<i>affiliazione religiosa, circostanze individuali</i>)
Normativa nazionale	Giurisprudenza nazionale

Per contattare l'UE

Di persona

I centri di informazione Europe Direct sono centinaia, disseminati in tutta l'Unione europea. Potete trovare l'indirizzo del centro più vicino sul sito https://europa.eu/european-union/contact_it

Telefonicamente o per email

Europe Direct è un servizio che risponde alle vostre domande sull'Unione europea. Il servizio è contattabile:

- al numero verde: 00 800 6 7 8 9 10 11 (presso alcuni operatori queste chiamate possono essere a pagamento),
- al numero +32 22999696, oppure
- per e-mail dal sito https://europa.eu/european-union/contact_it

Per informarsi sull'UE

Online

Il portale Europa contiene informazioni sull'Unione europea in tutte le lingue ufficiali: https://europa.eu/european-union/index_it

Pubblicazioni dell'UE

È possibile scaricare o ordinare pubblicazioni dell'UE gratuite e a pagamento dal sito <http://publications.europa.eu/it/publications>

Le pubblicazioni gratuite possono essere richieste in più esemplari contattando Europe Direct o un centro di informazione locale (cfr. https://europa.eu/european-union/contact_it).

Legislazione dell'UE e documenti correlati

La banca dati Eur-Lex contiene la totalità della legislazione UE dal 1952 in poi in tutte le versioni linguistiche ufficiali: <http://eur-lex.europa.eu>

Open Data dell'UE

Il portale Open Data dell'Unione europea (<http://data.europa.eu/euodp/it>) dà accesso a un'ampia serie di dati prodotti dall'Unione europea. I dati possono essere liberamente utilizzati e riutilizzati per fini commerciali e non commerciali



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea